

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 giugno 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti (16CE1155)..... Pag. 1

Publicato nel n. L 100 del 15 aprile 2016

Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (16CE1156)..... Pag. 61

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/569 della Commissione, del 12 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (16CE1157)..... Pag. 66

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/570 della Commissione, del 12 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1158)..... Pag. 68

Decisione (UE) 2016/571 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (16CE1159)..... Pag. 70

Decisione (UE) 2016/572 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (16CE1160)..... Pag. 71

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/573 del Consiglio, del 12 aprile 2016, che attua la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (16CE1161)... Pag. 72

Publicati nel n. L 97 del 13 aprile 2016



Regolamento di esecuzione (UE) 2016/574 della Commissione, del 13 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1162).....	Pag. 74
Decisione di esecuzione (UE) 2016/575 della Commissione, del 29 marzo 2016, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2016) 1702] (16CE1163).....	Pag. 77
<i>Publicati nel n. L 98 del 14 aprile 2016</i>	
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide» (16CE1164).....	Pag. 79
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/577 della Commissione, del 14 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1165).....	Pag. 82
Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (16CE1166).....	Pag. 84
Indirizzo (UE) 2016/579 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2016/6) (16CE1167).....	Pag. 99
<i>Publicati nel n. L 99 del 15 aprile 2016</i>	
Regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (16CE1168).....	Pag. 112
<i>Publicato nel n. L 102 del 18 aprile 2016</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2016/567 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2016

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2014, la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze ciprodinil e flutolanil ⁽²⁾. L'11 luglio 2015, la CAC ha adottato i CXL per le sostanze aminociclopiraclor, benzovindiflupir, buprofezin, clorantraniliprolo, clotianidin, cyflumetofen, diclobenil, dimetomorf, ditiocarbammati, emamectina benzoato, fenamidone, fenpropatrin, fluensulfone, flufenoxuron, fluopyram, glufosinato-ammonio, imazamox, mesotrione, metrafenone, miclobutanil, fosmet, propamocarb, propiconazolo, protioconazolo, piraclostrobin, sedaxane, spirodiclofen, tiametoxam, triadimefon, triadimenol e triforina ⁽³⁾.
- (2) I livelli massimi di residui (LMR) per tali sostanze sono fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione del cyflumetofen e del sedaxane. Dato che il cyflumetofen e il sedaxane non sono compresi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore per difetto di 0,01 mg/kg indicato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
- (3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRE.pdf

Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici II e III. Trentasettesima sessione. Ginevra, Svizzera, 14-18 luglio 2014.

⁽³⁾ ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRE.pdf

Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6-11 luglio 2015.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



nell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e) di tale regolamento l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.


- (4) L'Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) sui limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: aminocicopiraclor (tutti i prodotti); benzovindiflupir (tutti i prodotti); buprofezin (chicchi di caffè); ciprodinil (bacche e altra piccola frutta; cavoli a foglia; frattaglie commestibili di mammiferi; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); diclobenil (tutti i prodotti); dimetomorf (fagioli in grani; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); ditiocarbammati (semi di cumino); fenamidone (cavoli a infiorescenza; ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee); fenpropatrin (tutti i prodotti); fluensulfone (tutti i prodotti); flufenoxuron (tutti i prodotti); flutolanil (cavoli a foglia); miclobutanil (pesche; peperoni); propamocarb (porri); protioconazolo (bacche di arbusti; cucurbitacee); piraclostrobin (pesche) e triforina (tutti i prodotti).
- (5) I CXL per clorantraniliprilo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen, che non sono elencati al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono fissati a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione ⁽¹⁾.
- (6) Per quanto riguarda le sostanze clotianidin e tiametoxam, è opportuno tenere conto dei pertinenti CXL separatamente, valutando la possibilità di modificare il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione ⁽²⁾. Per quanto riguarda la sostanza mesotrione, è opportuno tenere conto dei pertinenti CXL separatamente, valutando la possibilità di modificare il regolamento (UE) 2016/53 della Commissione ⁽³⁾. Gli LMR per tali sostanze non sono pertanto modificati dal presente regolamento.
- (7) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva clorantraniliprilo su cavolfiori e «altri cavoli a infiorescenza» aventi numero di codice 0241990, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per il clorantraniliprilo utilizzato su melograni, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), carciofi, semi di arachide e luppolo. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di tale sostanza su questi prodotti negli Stati Uniti determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (9) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (10) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti ⁽⁴⁾. L'Autorità ha trasmesso tale parere alla Commissione e agli Stati membri e l'ha reso accessibile al pubblico.
- (11) L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'impiego della sostanza clorantraniliprilo su arachidi e luppolo, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti.

⁽¹⁾ *Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)* [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 46ª sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. *EFSA Journal* 2014; 12(7):3737. [pagg. 182].

⁽²⁾ Regolamento della Commissione (UE) 2016/156, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, tiametoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (OJ L 31 del 6.2.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento della Commissione (UE) 2016/53, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti (OJ L 13 del 20.1.2016, pag. 12).

⁽⁴⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>: *Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole in various crops* (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per la sostanza clorantraniliprilo in vari prodotti). *EFSA Journal* 2015; 13(9):4216. [pagg. 23].



- (12) Per quanto riguarda gli altri usi contenuti nelle domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo delle colture e dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (13) Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:


1) Nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze ciprodimil, dimetomorf, fenamidone, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil e propiconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)	Ciprodimil (F) (R)	Dimetomorf (somma degli isomeri)	Fenamidone	Flutolanil (R)	Imazamox (somma di imazamox e suoi sali, espressa in imazamox)	Metrafenone	Miclobutanil (R)	Propiconazolo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				0,01 (*)	0,05 (*)			
01100000	Agrumi	0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*)	3	
01100010	Pompelmi		0,01 (*)						6
01100020	Arance dolci		0,8						9
01100030	Limoni		0,01 (*)						6
01100040	Limette/limone		0,01 (*)						6
01100050	Mandarini		0,01 (*)						6
01100990	Altri		0,01 (*)						6
01200000	Frutta a guscio	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
01200010	Mandorle dolci	(+)							
01200020	Noci del Brasile								
01200030	Noci di anacardi								
01200040	Castagne e marroni								
01200050	Noci di cocco								
01200060	Nocciole								




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 20070	Noci del Queensland								
01 20080	Noci di pecan								
01 20090	Pinoli								
01 20100	Pistacchi								
01 20110	Noci comuni								
01 20990	Altri								
01 30000	Pomacee	2	0,01 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,6	
01 30010	Mele								0,15
01 30020	Pere								0,05 (*)
01 30030	Cotogne								0,05 (*)
01 30040	Nespole			(**)				(**)	(**)
01 30050	Nespole del Giappone			(**)				(**)	(**)
01 30990	Altri							(**)	0,05 (*)
01 40000	Drupacee	2	0,01 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)		
01 40010	Albicocche							0,3	0,2
01 40020	Ciliege (dolci)							3	0,05 (*)
01 40030	Pesche							0,5	5
01 40040	Prugne							2	0,05 (*)
01 40990	Altri							0,02 (*)	0,05 (*)
01 50000	Bacche e piccola frutta								
01 51000	a) Uve	3	3	0,6			7	1	0,3
01 51010	Uve da tavola								
01 51020	Uve da vino								
01 52000	b) Fragole	5	0,7	0,04			0,6	1	0,05 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0153000	c) Frutti di piante arbustive			0,02 (*)			0,01 (*)		0,05 (**)
0153010	More di rovo	3	0,05 (+)					1	
0153020	More selvatiche	0,02 (*)	0,01 (*)					0,02 (*)	
0153030	Lampomi (rossi e gialli)	3	0,05 (+)					1	
0153990	Altri	0,02 (*)	0,01 (*)					0,02 (*)	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	3	0,01 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)		0,05 (*)
0154010	Mirtilli							0,02 (*)	
0154020	Mirtilli giganti americani							0,02 (*)	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)							1	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)							1	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			(**)				(**)	(**)
0154060	More di gelso (nero e bianco)			(**)				(**)	(**)
0154070	Azzerruoli			(**)				(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco			(**)				(**)	(**)
0154990	Altri							0,02 (*)	
0160000	Frutta varia con		0,01 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>								0,05 (*)
0161010	Datteri	0,02 (*)						0,02 (*)	
0161020	Fichi	0,02 (*)						0,02 (*)	
0161030	Olive da tavola	0,02 (*)						0,02 (*)	
0161040	Kumquat	0,02 (*)						0,02 (*)	
0161050	Carambole	0,02 (*)		(**)				(**)	(**)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0161060	Cachi	2		(**)				(**)	(**)
0161070	Jambul/jambolan	0,02 (*)		(**)				(**)	(**)
0161990	Altri	0,02 (*)						0,02 (*)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,02 (*)						0,02 (*)	0,05 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)								
0162020	Litici								
0162030	Frutti della passione/maracuja			(**)				(**)	(**)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			(**)				(**)	(**)
0162050	Melastelle/cainette			(**)				(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia								
0162990	Altri								
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile								
0163010	Avocado	1						0,02 (*)	0,05 (*)
0163020	Banane	0,02 (*)						2	0,1
0163030	Manghi	0,02 (*)						0,02 (*)	0,05 (*)
0163040	Papaie	0,02 (*)						0,02 (*)	0,05 (*)
0163050	Melagrani	0,02 (*)						0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,02 (*)		(**)				(**)	(**)
0163070	Guaiave/guave	0,02 (*)		(**)				(**)	(**)
0163080	Ananas	0,02 (*)						0,02 (*)	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,02 (*)		(**)				(**)	(**)
0163100	Durian	0,02 (*)		(**)				(**)	(**)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,02 (*)		(**)				(**)	(**)
0163990	Altri	0,02 (*)						0,02 (*)	0,05 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI								
0210000	Ortaggi a radice e tubero					0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	0,02 (*)	0,05	0,02 (*)	0,1			0,06	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)			0,06	
0212010	Radici di cassava/manioca								
0212020	Patate dolci								
0212030	Ignami								
0212040	Maranta/arrow root			(**)				(**)	(**)
0212990	Altri								
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>				0,01 (*)				
0213010	Bietole	1,5	0,01 (*)	0,15				0,06	
0213020	Carote	1,5	0,01 (*)	0,2				0,2	
0213030	Sedano rapa	0,3	0,01 (*)	0,15				0,06	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	1,5	0,01 (*)	0,15				0,2	
0213050	Topinambur	0,02 (*)	0,01 (*)	0,15				0,06	
0213060	Pastinaca	1,5	0,01 (*)	0,15				0,2	
0213070	Prezzenolo a grossa radice/prezzenolo di Amburgo	1,5	0,01 (*)	0,15				0,2	
0213080	Ravanelli	0,3	1,5	0,15				0,06	
0213090	Salsefica	1,5	0,01 (*)	0,15				0,06	
0213100	Rutabaga	0,02 (*)	0,01 (*)	0,15				0,06	
0213110	Rape	0,02 (*)	0,01 (*)	0,15				0,06	
0213990	Altri	0,02 (*)	0,01 (*)	0,15				0,06	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0220000	Ortaggi a bulbo				0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,06	0,05 (*)
0220010	Aglione	0,07	0,6	0,2					
0220020	Cipolle	0,3	0,6	0,2					
0220030	Scalogni	0,07	0,6	0,2					
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,8	9	3					
0220990	Altri	0,02 (*)	0,15	0,02 (*)					
0230000	Ortaggi a frutto				0,01 (*)	0,05 (*)			
0231000	a) Solanacee		1						
0231010	Pomodori	1,5		1			0,4	0,3	3
0231020	Peperoni	1,5		1 (+)	(+)		2	0,5	0,05 (*)
0231030	Melanzane	1,5		1			0,3	0,3	0,05 (*)
0231040	Gombi	0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0231990	Altri	0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	0,5	0,2				0,2	0,05 (*)
0232010	Cetrioli						0,2		
0232020	Cetriolini						0,2		
0232030	Zucchine						0,15		
0232990	Altri						0,15		
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,6	0,5	0,2			0,1	0,2	0,05 (*)
0233010	Meloni								
0233020	Zucche								
0233030	Cocomeri/angurie								
0233990	Altri								



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0234000	d) Mais dolce	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)					0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	0,05 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	2			0,05				
0241010	Cavoli broccoli		5	5					
0241020	Cavolfiori		0,05	0,02 (*)					
0241990	Altri		0,01 (*)	0,02 (*)					
0242000	b) Cavoli a testa				0,05				
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)					
0242020	Cavoli cappucci	0,7	6	0,9					
0242990	Altri	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)					
0243000	c) Cavoli a foglia	0,02 (*)	3		0,01 (*)				
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			55					
0243020	Cavoli ricci			0,02 (*)					
0243990	Altri			0,02 (*)					
0244000	d) Cavoli rapa	0,02 (*)	0,02	0,02 (*)	0,01 (*)				
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili								0,05 (*)
0251000	a) Lattughe e insalate	15			0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		10	40				5	
0251020	Lattughe		15	30				0,05	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		6	40				0,05	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		10	40				0,05	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0251050	Barbarea		10	(**)				(**)	(**)
0251060	Rucola		10	40				0,05	
0251070	Senape juncea		10	(**)				(**)	(**)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		10	40				0,05	
0251990	Altri		10	2				0,05	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	15		60	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	
0252010	Spinaci		30						
0252020	Portulaca/porcellana		0,01 (*)	(**)				(**)	(**)
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		1						
0252990	Altri		0,01 (*)						
0253000	c) Foglie di vite e specie simili	0,02 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)
0254000	d) Crescione acquatico	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,06	0,05	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	40	10	60	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05	
0256010	Cerfoglio								
0256020	Erba cipollina								
0256030	Foglie di sedano								
0256040	Prezzemolo								
0256050	Salvia			(**)				(**)	(**)
0256060	Rosmarino			(**)				(**)	(**)
0256070	Timo			(**)				(**)	(**)
0256080	Basilico e fiori commestibili			(**)				(**)	(**)
0256090	Foglie di alloro/lauro			(**)				(**)	(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0256100	Dragoncello			(**)				(**)	(*)
0256990	Altri								
0260000	Legumi				0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	2	0,01 (*)	0,8	(+)			0,8	
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,08	0,04	0,15				0,02 (*)	0,05 (*)
0260030	Piselli (con baccello)	2	0,01 (*)	0,02 (*)		(+)		0,02 (*)	0,05 (*)
0260040	Piselli (senza baccello)	0,08	0,15	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0260050	Lenticchie	0,2	0,01 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0260990	Altri	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0270000	Ortaggi a stelo				0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		
0270010	Asparagi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0270020	Cardi	0,02 (*)	0,01 (*)	40				0,02 (*)	0,05 (*)
0270030	Sedani	5	15	40				0,02 (*)	0,05 (*)
0270040	Finochi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,3	0,01 (*)	4				0,02 (*)	0,05 (*)
0270050	Carciofi	0,02 (*)	2	0,02 (*)	(+)			0,5	0,05 (*)
0270060	Porri	0,02 (*)	1,5	0,3				0,02 (*)	0,1
0270070	Rabarbaro	0,02 (*)	0,01 (*)	4				0,02 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,02 (*)	0,01 (*)	(**)				(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	0,02 (*)	0,01 (*)	(**)				(**)	(**)
0270990	Altri	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0280010	Funghi coltivati						0,5		
0280020	Funghi selvatici						0,01 (*)		
0280990	Muschi e licheni						0,01 (*)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,02 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA		0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli	0,2				0,05 (*)			
0300020	Lenticchie	0,02 (*)				0,2			
0300030	Piselli	0,1				0,05 (*)			
0300040	Lupini/semi di lupini	0,1				0,05 (*)			
0300990	Altri	0,02 (*)				0,05 (*)			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)		
0401000	Semi oleaginosi			0,05 (*)				0,05 (*)	
0401010	Semi di lino					0,05 (*)			0,1 (*)
0401020	Semi di arachide					0,05 (*)			0,2
0401030	Semi di papavero					0,05 (*)			0,1 (*)
0401040	Semi di sesamo					0,05 (*)			0,1 (*)
0401050	Semi di girasole					0,3			0,1 (*)
0401060	Semi di colza					0,05 (*)			0,1 (*)
0401070	Semi di soia					0,05 (*) (+)			0,1 (*)
0401080	Semi di senape					0,05 (*)			0,1 (*)
0401090	Semi di cotone					0,05 (*)			0,1 (*)
0401100	Semi di zucca					0,05 (*)			0,1 (*)
0401110	Semi di cartamo			(**)		0,05 (*)		(**)	(**)
0401120	Semi di borragine			(**)		0,05 (*)		(**)	(**)
0401130	Semi di camelina/dorella			(**)		0,05 (*)		(**)	(**)
0401140	Semi di canapa					0,05 (*)			0,1 (*)
0401150	Semi di ricino			(**)		0,05 (*)		(**)	(**)
0401990	Altri					0,05 (*)			0,1 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0402000	Frutti oleaginosi					0,05 (*)			
0402010	Olive da olio			0,02 (**)				0,02 (**)	0,05 (*)
0402020	Semi di palma			(**)				(**)	(**)
0402030	Frutti di palma			(**)				(**)	(**)
0402040	Capoc			(**)				(**)	(**)
0402990	Altri			0,05 (*)				0,05 (*)	0,1 (*)
0500000	CEREALI		0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	
0500010	Orzo	4			0,01 (*)		0,6		0,2
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,02 (*)			0,01 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)
0500030	Mais/granturco	0,02 (*)			0,01 (*)	(+)	0,01 (*)		0,05 (*)
0500040	Miglio	0,02 (*)			0,01 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)
0500050	Avena	4			0,01 (*)		0,6		0,2
0500060	Riso	0,02 (*)			2	(+)	0,01 (*)		0,7
0500070	Segale	0,5			0,01 (*)		0,07		0,05 (*)
0500080	Sorgo	0,02 (*)			0,01 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)
0500090	Fumento	0,5			0,01 (*)		0,07		0,05 (*)
0500990	Altri	0,02 (*)			0,01 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)
0610000	Tè	0,1 (*)						0,05	
0620000	Chicchi di caffè	0,1 (*)		(**)				(**)	(**)
0630000	Infusioni di erbe da			(**)				(**)	(**)
0631000	a) Fiori	0,1 (*)		(**)				(**)	(**)
0631010	Camomilla			(**)				(**)	(**)
0631020	Ibisco/rosella			(**)				(**)	(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0631030	Rosa			(**)				(**)	(**)
0631040	Gelsomino			(**)				(**)	(**)
0631050	Tiglio			(**)				(**)	(**)
0631990	Altri			(**)				(**)	(**)
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	0,1 (*)		(**)				(**)	(**)
0632010	Fragola			(**)				(**)	(**)
0632020	Rooibos			(**)				(**)	(**)
0632030	Mate			(**)				(**)	(**)
0632990	Altri			(**)				(**)	(**)
0633000	c) <i>Radici</i>	1,5 (+)		(**)				(**)	(**)
0633010	Valeriana			(**)				(**)	(**)
0633020	Ginseng			(**)				(**)	(**)
0633990	Altri			(**)				(**)	(**)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	0,1 (*)		(**)				(**)	(**)
0640000	Semi di cacao	0,1 (*)		(**)				(**)	(**)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,1 (*)		(**)				(**)	(**)
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)	80	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	80	5	0,1 (*)
0800000	SPEZIE			(**)				(**)	(**)
0810000	Semi	0,1 (*)		(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0810010	Anice verde		30	(**)				(**)	(**)
0810020	Grano nero/cuminio nero		30	(**)				(**)	(**)
0810030	Sedano		30	(**)				(**)	(**)
0810040	Coriandolo		30	(**)				(**)	(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0810050	Cumino		30	(**)				(**)	(**)
0810060	Aneto		30	(**)				(**)	(**)
0810070	Finocchio		30	(**)				(**)	(**)
0810080	Fieno greco		30	(**)				(**)	(**)
0810090	Noce moscata		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0810990	Altri		30	(**)				(**)	(**)
0820000	Frutta	0,1 (*)		(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0820020	Pepe di Sichuan		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0820030	Carvi		30	(**)				(**)	(**)
0820040	Cardamomo		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0820050	Bacche di ginepro		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0820070	Vaniglia		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0820080	Tamarindo		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0820990	Altri		0,05 (*)	(**)				(**)	(**)
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0830010	Cannella			(**)				(**)	(**)
0830990	Altri			(**)				(**)	(**)
0840000	Spezie da radici e rizomi	(+)		(**)				(**)	(**)
0840010	Liquirizia	1,5	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0840020	Zenzero	1,5	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0840030	Curcuma	1,5	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0840040	Barbaforte/raifano/cren		(+)	(**)	(+)	(+)	(+)	(**)	(**)
0840990	Altri	1,5	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0850000	Spezie da bocci	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano			(**)				(**)	(**)
0850020	Capperi			(**)				(**)	(**)
0850990	Altri			(**)				(**)	(**)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0860010	Zafferano			(**)				(**)	(**)
0860990	Altri			(**)				(**)	(**)
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
0870010	Macis			(**)				(**)	(**)
0870990	Altri			(**)				(**)	(**)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,02 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)
0900010	Barbabietole da zucchero			(**)				(**)	(**)
0900020	Canne da zucchero			(**)				(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria			(**)				(**)	(**)
0900990	Altri			(**)				(**)	(**)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	(+)							
1010000	Tessuti provenienti da		0,01 (*)	0,01 (*)				0,01 (*)	
1011000	a) Suini	0,02 (*)							
1011010	Muscolo				0,05 (*) (+)	0,01	0,01 (*)		0,01 (*)
1011020	Tessuto adiposo				0,05 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1011030	Fegato				0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1011040	Rene				0,5	0,01 (*)	0,01		0,5



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)				0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1011990	Altri				0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>								
1012010	Muscolo	0,02 (*)			0,05 (*) (+)	0,01	0,01 (*)		0,05
1012020	Tessuto adiposo	0,02 (*)			0,05 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05
1012030	Fegato	0,05			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1012040	Rene	0,05			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (*)			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1012990	Altri	0,02 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>								
1013010	Muscolo	0,02 (*)			0,05 (*) (+)	0,01	0,01 (*)		0,05
1013020	Tessuto adiposo	0,02 (*)			0,05 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05
1013030	Fegato	0,05			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1013040	Rene	0,05			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (*)			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1013990	Altri	0,02 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>								
1014010	Muscolo	0,02 (*)			0,05 (*) (+)	0,01	0,01 (*)		0,05
1014020	Tessuto adiposo	0,02 (*)			0,05 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05
1014030	Fegato	0,05			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1014040	Rene	0,05			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (*)			0,5	0,01 (*)	0,01		0,5
1014990	Altri	0,02 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1015000	e) Equidi			(**)				(**)	(**)
1015010	Muscolo	0,02 (*)		(**)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	(**)	(**)
1015020	Tessuto adiposo	0,02 (*)		(**)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)
1015030	Fegato	0,05		(**)	0,5	0,01 (*)	0,01	(**)	(**)
1015040	Rene	0,05		(**)	0,5	0,01 (*)	0,01	(**)	(**)
1015050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (*)		(**)	0,5	0,01 (*)	0,01	(**)	(**)
1015990	Altri	0,02 (*)		(**)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)
1016000	f) Pollame	0,02 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1016010	Muscolo				(+)				
1016020	Tessuto adiposo				(+)				
1016030	Fegato				(+)				
1016040	Rene								
1016050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)								
1016990	Altri								
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento			(**)				(**)	(**)
1017010	Muscolo	0,02 (*)		(**)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	(**)	(**)
1017020	Tessuto adiposo	0,02 (*)		(**)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)
1017030	Fegato	0,05		(**)	0,5	0,01 (*)	0,01	(**)	(**)
1017040	Rene	0,05		(**)	0,5	0,01 (*)	0,01	(**)	(**)
1017050	Fratteglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (*)		(**)	0,5	0,01 (*)	0,01	(**)	(**)
1017990	Altri	0,02 (*)		(**)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1020000	Latte	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini				(+)				
1020020	Pecora				(+)				
1020030	Capra				(+)				
1020040	Cavallo								
1020990	Altri								
1030000	Uova di volatili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*) (+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline			(**)				(**)	(**)
1030020	Anatre			(**)				(**)	(**)
1030030	Oche			(**)				(**)	(**)
1030040	Quaglie			(**)				(**)	(**)
1030990	Altri			(**)				(**)	(**)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)
1050000	Anfibi e rettili	0,02 (*)	0,01 (*)	(**)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02 (*)	0,01 (*)	(**)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 (*)	0,01 (*)	(**)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Ciprodinil (F) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Ciprodinil — codice 1000000 eccetto 1020000, 1040000: ciprodinil [somma di ciprodinil e CGA 304072 (libero), espressa in ciprodinil]

Ciprodinil-1020000: ciprodinil [somma di ciprodinil e CGA 304072 (libero e coniugato), espressa in ciprodinil]



(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120010	Mandorle dolci
0633000	(c) Radici
0633010	Valeriana
0633020	Ginseng
0633990	Altri
0840000	Spezie da radici e rizomi
0840010	Liquirizia
0840020	Zenzero
0840030	Curcuma

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 **Barbaforte/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0840990 **Altri**

1000000 **PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI**

1010000 **Tessuti provenienti da**

1011000 **(a) Suini**

1011010 **Muscolo**

1011020 **Tessuto adiposo**

1011030 **Fegato**


1011040 **Rene**

1011050 **Fratteggie commestibili (diverse da fegato e rene)**


1011990 **Altri**

1012000 **(b) Bovini**

1012010 **Muscolo**




1012020	Tessuto adiposo
1012030	Fegato
1012040	Rene
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990	Altri
1013000	(c) Ovini
1013010	Muscolo
1013020	Tessuto adiposo
1013030	Fegato
1013040	Rene
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990	Altri
1014000	(d) Caprini
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990	Altri
1015000	(e) Equidi
1015010	Muscolo
1015020	Tessuto adiposo
1015030	Fegato
1015040	Rene
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990	Altri



1016000	(f) Pollame
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990	Altri
1017000	(g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010	Muscolo
1017020	Tessuto adiposo
1017030	Fegato
1017040	rene
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990	Altri
1020000	Latte
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri
Dimetomorf (somma degli isomeri)	

(*) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153010 More di rovo



0153030 Lamponi (rossi e gialli)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren**Fenamidone**

(+) Ai peperoni piccanti si applica il seguente LMR: 4 mg/kg.

0231020 Peperoni**Flutolamili (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

codice 1000000 eccetto 1040000: flutolamili (flutolamili e metaboliti contenenti la frazione acido 2-trifluorometossibenzoico, espressi in flutolamili)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231020 Peperoni**0260010 Fagioli (con baccello)****0270050 Carciofi**


(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren


(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010 Muscolo**1011020 Tessuto adiposo**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo nei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012010 Muscolo**1012020 Tessuto adiposo****1013010 Muscolo****1013020 Tessuto adiposo**

- 1014010 Muscolo**
1014020 Tessuto adiposo
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 1016010 Muscolo**
1016020 Tessuto adiposo
1016030 Fegato
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo nei ruminanti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 1020010 Bovini**
1020020 Pecora
1020030 Capra
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 1030000 Uova di volatili**
1030010 Galline
1030020 Anatre
1030030 Oche
1030040 Quaglie
1030990 Altri
- Imazamox (somma di imazamox e suoi sali, espressa in imazamox)**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox marcato nell'anello imidazolinico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0260030 Piselli (con baccello)**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo vegetale con l'imazamox marcato nell'anello imidazolinico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0401070 Semi di soia**



(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con limamazox marcato nell'anello imidazolinnico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500030 Mais/granturco

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo vegetale con limamazox marcato nell'anello imidazolinnico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500060 Riso

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren


Metrafenone

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren

Miclobutanil (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
miclobutanil — codice 1000000 eccetto 1040000: alfa-(3-idrossibutile)-alfa-(4-clorofenile)-1H-1,2,4-triazolo-1-propanitrile (RH9090) espresso in miclobutanil*



2) L'allegato III è così modificato:


a) nella parte A, le colonne relative alle sostanze clorantranilipolo, fluopyram, spirodiclofen e sulfoxaflor sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽⁴⁾	Clorantranilipolo (DPX E-2Y45) (F)	Fluopyram (R)	Spirodiclofen (L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO			
0110000	Agrumi	0,7	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi			0,5
0110020	Arance dolci			0,5
0110030	Limoni			0,5
0110040	Limette/lime			0,4
0110050	Mandarini			0,4
0110990	Altri			0,4
0120000	Frutta a guscio	0,05		
0120010	Mandorle dolci		0,05	0,1
0120020	Noci del Brasile		0,05	0,05
0120030	Noci di anacardi		0,05	0,05
0120040	Castagne e marroni		0,05	0,05
0120050	Noci di cocco		0,04	0,05
0120060	Nocciole		0,05	0,05
0120070	Noci del Queensland		0,05	0,05
0120080	Noci di pecan		0,05	0,05
0120090	Pinoli		0,05	0,05
0120100	Pistacchi		0,05	0,05
0120110	Noci comuni		0,05	0,05
0120990	Altri		0,05	0,05
0130000	Pomacee	0,5		0,8
0130010	Mele		0,6	
0130020	Pere		0,5	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0130030	Cotogne		0,5	
0130040	Nespole		0,5	
0130050	Nespole del Giappone		0,5	
0130990	Altri		0,5	
0140000	Drupacee	1		2
0140010	Albicocche		1	
0140020	Ciliege (dolci)		1,5	
0140030	Pesche		1,5	
0140040	Prugne		0,5	
0140990	Altri		0,01 (*)	
0150000	Bacche e piccola frutta			
0151000	a) Uve	1	1,5	
0151010	Uve da tavola			2
0151020	Uve da vino			0,2
0152000	b) Fragole	1	2	2
0153000	c) Frutti di piante arbustive	1	3	0,02 (*)
0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			
0153990	Altri			
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		3	
0154010	Mirtilli	1,5		4
0154020	Mirtilli giganti americani	1		0,1
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	1		1
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	1		0,5
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	1		0,1
0154060	More di gelso (nero e bianco)	1		0,1
0154070	Azzeruoli	0,01 (*)		0,1
0154080	Bacche di sambuco	1		0,1
0154990	Altri	1		0,1




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0160000	Frutta varia con			
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado	0,01 (*)	0,01 (*)	1
0163020	Banane	0,01 (*)	0,8	0,3
0163030	Manghi	0,01 (*)	0,01 (*)	1
0163040	Papaie	0,01 (*)	0,01 (*)	1
0163050	Melograni	0,4	0,01 (*)	0,02 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0163080	Ananas	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0163990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero			0,02 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	0,02	0,1	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,02	0,1	
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>			
0213010	Bietole	0,06	0,3	
0213020	Carote	0,08	0,4	
0213030	Sedano rapa	0,06	0,3	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,06	0,3	
0213050	Topinambur	0,06	0,3	
0213060	Pastinaca	0,06	0,3	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,06	0,3	
0213080	Ravanelli	0,5	0,3	
0213090	Salsefrica	0,06	0,3	
0213100	Rutabaga	0,06	0,3	
0213110	Rape	0,06	0,3	
0213990	Altri	0,06	0,3	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)		0,02 (*)
0220010	Aglione		0,1	
0220020	Cipolle		0,1	
0220030	Scalogni		0,1	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		2	
0220990	Altri		0,1	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0230000	Ortaggi a frutto			
0231000	a) <i>Solanacee</i>			
0231010	Pomodori	0,6	0,9	0,5
0231020	Peperoni	1	0,8	0,2
0231030	Melanzane	0,6	0,9	0,02 (*)
0231040	Gombi	0,6	0,01 (*)	0,02 (*)
0231990	Altri	0,6	0,1 (+)	0,02 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,3	0,5	
0232010	Cetrioli			0,1
0232020	Cetriolini			0,1
0232030	Zucchine			0,02 (*)
0232990	Altri			0,02 (*)
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,3	0,4	0,02 (*)
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri			
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,2	0,1 (+)	0,02 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,2	0,1 (+)	0,02 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)			0,02 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			
0241010	Cavoli broccoli	1	0,3	
0241020	Cavolfiori	0,6	0,2	
0241990	Altri	0,6	0,2	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,01 (*)	0,3	
0242020	Cavoli cappucci	2	0,3	
0242990	Altri	0,01 (*)	0,1 (+)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	20		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		0,7	
0243020	Cavoli ricci		0,1 (+)	
0243990	Altri		0,1 (+)	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,01 (*)	0,1 (+)	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	20		0,02 (*)
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>			
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		15	
0251020	Lattughe		15	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		1,5	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		15	
0251050	Barbarea		15	
0251060	Rucola		15	
0251070	Senape juncea		15	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		15	
0251990	Altri		15	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>			
0252010	Spinaci		0,2	
0252020	Portulaca/porcellana		0,1 (+)	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		0,1 (+)	
0252990	Altri		0,1 (+)	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>		0,01 (*)	
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>		0,1 (+)	
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>		0,15	
0256000	f) <i>erbe fresche e fiori commestibili</i>		0,1 (+)	
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri			
0260000	Legumi			0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	0,8	0,9	
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)	0,15	
0260030	Piselli (con baccello)	2	0,4	
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 (*)	0,15	
0260050	Lenticchie	0,01 (*)	0,1 (+)	
0260990	Altri	0,01 (*)	0,1 (+)	
0270000	Ortaggi a stelo			0,02 (*)
0270010	Asparagi	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270020	Cardi	0,01 (*)	0,1 (+)	
0270030	Sedani	10	0,1 (+)	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)	0,1 (+)	
0270050	Carciofi	2	0,5	
0270060	Porri	0,01 (*)	0,7	
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,01 (*)	
0270990	Altri	0,01 (*)	0,1 (+)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)	0,4	0,02 (*)
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI			0,02 (*)
0401000	Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino	0,01 (*)	0,3	
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)	0,03	
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)	0,3	
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	0,1 (+)	
0401050	Semi di girasole	2	0,1 (+)	
0401060	Semi di colza	2	1	
0401070	Semi di soia	0,05	0,2	
0401080	Semi di senape	0,01 (*)	0,3	
0401090	Semi di cotone	0,3	0,1 (+)	
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)	0,1 (+)	
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	0,1 (+)	
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	0,1 (+)	
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)	0,3	
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	0,1 (+)	
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,1 (+)	
0401990	Altri	0,01 (*)	0,1 (+)	
0402000	Frutti oleaginosi	0,01 (*)	0,01 (*)	
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0500000	CEREALI			0,02 (*)
0500010	Orzo	0,02	0,1 (+)	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,02	0,1 (+)	
0500030	Mais/granturco	0,02	0,02	
0500040	Miglio	0,02	0,1 (+)	
0500050	Avena	0,02	0,1 (+)	
0500060	Riso	0,4	0,01 (*)	
0500070	Segale	0,02	0,8	
0500080	Sorgo	0,02	1,5	
0500090	Fumento	0,02	0,8	
0500990	Altri	0,02	0,1 (+)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,02 (*)		0,05 (*)
0610000	Tè		0,01 (*)	
0620000	Chicchi di caffè		0,01 (*)	
0630000	Infusioni di erbe da			
0631000	a) <i>Fiori</i>		0,1 (+)	
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		0,1 (+)	
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>		2,5	
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		0,1 (+)	
0640000	Semi di cacao		0,01 (*)	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		0,01 (*)	
0700000	LUPPOLO	0,02 (*)	3	40
0800000	SPEZIE			0,05 (*)
0810000	Semi	0,02 (*)	0,1 (+)	
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta	0,02 (*)		
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		0,01 (*)	
0820020	Pepe di Sichuan		0,01 (*)	
0820030	Carvi		0,1 (+)	
0820040	Cardamomo		0,01 (*)	
0820050	Bacche di ginepro		0,01 (*)	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		0,01 (*)	
0820070	Vaniglia		0,01 (*)	
0820080	Tamarindo		0,01 (*)	
0820990	Altri		0,01 (*)	
0830000	Spezie da corteccia	0,02 (*)	0,01 (*)	
0830010	Cannella			
0830990	Altri			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,02 (*)	0,3	
0840020	Zenzero	0,02 (*)	0,3	
0840030	Curcuma	0,02 (*)	0,3	
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	
0840990	Altri	0,02 (*)	0,3	
0850000	Spezie da bocci	0,02 (*)	0,01 (*)	
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,02 (*)	0,01 (*)	
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	Spezie da arilli	0,02 (*)	0,01 (*)	
0870010	Macis			
0870990	Altri			
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO			0,02 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	0,02	0,1 (+)	
0900020	Canne da zucchero	0,5	0,01 (*)	
0900030	Radici di cicoria	0,02	0,1 (+)	
0900990	Altri	0,01 (*)	0,1 (+)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI			
1010000	Tessuti provenienti da			
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo	0,2	0,5	0,01 (*)
1011020	Tessuto adiposo	0,2	0,5	0,05 (*)
1011030	Fegato	0,2	3	0,05 (*)
1011040	Rene	0,2	0,7	0,05 (*)
1011050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,7	0,05 (*)
1011990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo	0,2	0,5	0,01 (*)
1012020	Tessuto adiposo	0,2	0,5	0,05 (*)
1012030	Fegato	0,2	3	0,05 (*)
1012040	Rene	0,2	0,7	0,05 (*)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,7	0,05 (*)
1012990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo	0,2	0,5	0,01 (*)
1013020	Tessuto adiposo	0,2	0,5	0,05 (*)
1013030	Fegato	0,2	3	0,05 (*)
1013040	Rene	0,2	0,7	0,05 (*)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,7	0,05 (*)
1013990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo	0,2	0,5	0,01 (*)
1014020	Tessuto adiposo	0,2	0,5	0,05 (*)
1014030	Fegato	0,2	3	0,05 (*)
1014040	Rene	0,2	0,7	0,05 (*)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,7	0,05 (*)
1014990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>			
1015010	Muscolo	0,2	0,5	0,01 (*)
1015020	Tessuto adiposo	0,2	0,5	0,05 (*)
1015030	Fegato	0,2	0,7	0,05 (*)
1015040	Rene	0,2	0,7	0,05 (*)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,7	0,05 (*)
1015990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,01 (*)		
1016010	Muscolo		0,2	0,01 (*)
1016020	Tessuto adiposo		0,2	0,05 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1016030	Fegato		0,7	0,01 (*)
1016040	Rene		0,7	0,01 (*)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,7	0,01 (*)
1016990	Altri		0,02 (*)	0,01 (*)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento			
1017010	Muscolo	0,2	0,5	0,01 (*)
1017020	Tessuto adiposo	0,2	0,5	0,05 (*)
1017030	Fegato	0,2	0,7	0,05 (*)
1017040	Rene	0,2	0,7	0,05 (*)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,7	0,05 (*)
1017990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1020000	Latte	0,05	0,3	0,004 (*)
1020010	Bovini			
1020020	Pecora			
1020030	Capra			
1020040	Cavallo			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili	0,1	0,3	0,02 (*)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica,

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I,

(F) = Liposolubile



Clorantnilipolo (DPX E-2Y45) (F)

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005,

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Fluopyram (R)

- (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Fluopyram — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa in fluopyram

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza,

0231990 Altri

0234000 (d) Mais dolce

0239000 (e) Altri ortaggi a frutto

0242990 Altri

0243020 Cavoli ricci

0243990 Altri

0244000 (d) Cavoli rapa

0252020 Portulaca/porcellana

0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole

0252990 Altri

0254000 (d) Crescione acquatico

0256000 (f) Erbe fresche e fiori commestibili

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

0256990 Altri

0260050 Lenticchie

0260990 Altri



0270020	Cardi
0270030	Sedani
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze
0270990	Altri
0401040	Semi di sesamo
0401050	Semi di girasole
0401090	Semi di cotone
0401100	Semi di zucca
0401110	Semi di cartamo
0401120	Semi di borragine
0401140	Semi di canapa
0401150	Semi di ricino
0401990	Altri
0500010	Orzo
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali
0500040	Miglio
0500050	Avena
0500990	Altri
0631000	(a) Fiori
0631010	Camomilla
0631020	Ibisco/rosella
0631030	Rosa
0631040	Gelsomino
0631050	Tiglio
0631990	Altri
0632000	(b) Foglie ed erbe
0632010	Fragola
0632020	Rooibos
0632030	Mate
0632990	Altri
0639000	(d) Altre parti della pianta
0810000	Semi
0810010	Anice verde
0810020	Grano nero/cumino nero



0810030	Sedano
0810040	Coriandolo
0810050	Cumino
0810060	Aneto
0810070	Finocchio
0810080	Fieno greco
0810090	Noce moscata
0810990	Altri
0820030	Carvi

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005,

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza,

0900010 Barbabietole da zucchero

0900030 Radici di cicoria

0900990 Altri»

b) Nella parte A è aggiunta la seguente colonna relativa alle sostanze cyflumetofen e sedaxane:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Cyflumetofen	Sedaxane
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		
0110000	Agrumi	0,3	
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)	
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri		
0130000	Pomacee	0,4	
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri		
0140000	Drupacee		
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri		
0150000	Bacche e piccola frutta		
0151000	a) <i>Uve</i>	0,6	
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) <i>Fragole</i>	0,6	




(1)	(2)	(3)	(4)
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri		
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzeruoli	0,4	
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri		
0160000	Frutta varia con		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi	0,4	
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri		
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		



(1)	(2)	(3)	(4)
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri		
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri		
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero		
0211000	a) <i>Patate</i>		0,02
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		



(1)	(2)	(3)	(4)
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri		
0220000	Ortaggi a bulbo		
0220010	Aglio		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri		
0230000	Ortaggi a frutto		
0231000	a) <i>Solanacee</i>		
0231010	Pomodori	0,3	
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri		
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri		
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0234000	d) <i>Mais dolce</i>		0,01 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri		
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri		
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>		
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>		
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		
0252990	Altri		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>		
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>		
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>		
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>		
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri		
0260000	Legumi		
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri		
0270000	Ortaggi a stelo		
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		



(1)	(2)	(3)	(4)
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri		
0280000	Funghi, muschi e licheni		
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti		
0300000	LEGUMI DA GRANELLA		0,01 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		




(1)	(2)	(3)	(4)
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri		
0402000	Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri		
0500000	CEREALI		0,01 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri		
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE		
0610000	Tè		
0620000	Chicchi di caffè		
0630000	Infusioni di erbe da		
0631000	a) <i>Fiori</i>		
0631010	Camomilla		




(1)	(2)	(3)	(4)
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	c) <i>Radici</i>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri		
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		
0640000	Semi di cacao		
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		
0700000	LUPPOLO		
0800000	SPEZIE		
0810000	Semi		
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0820000	Frutta		
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	Spezie da corteccia		
0830010	Cannella		
0830990	Altri		
0840000	Spezie da radici e rizomi		
0840010	Liquirizia		
0840020	Zenzero		
0840030	Curcuma		
0840040	Barbaforte/rafano/cren		
0840990	Altri		
0850000	Spezie da bocci		
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	Spezie da pistilli di fiori		
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	Spezie da arilli		
0870010	Macis		
0870990	Altri		



(1)	(2)	(3)	(4)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO		
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri		
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Tessuti provenienti da		
1011000	a) <i>Suini</i>		
1011010	Muscolo	0,01 (*)	
1011020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	
1011030	Fegato	0,02	
1011040	Rene	0,02	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02	
1011990	Altri	0,01 (*)	
1012000	b) <i>Bovini</i>		
1012010	Muscolo	0,01 (*)	
1012020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	
1012030	Fegato	0,02	
1012040	Rene	0,02	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02	
1012990	Altri	0,01 (*)	
1013000	c) <i>Ovini</i>		
1013010	Muscolo	0,01 (*)	
1013020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	
1013030	Fegato	0,02	
1013040	Rene	0,02	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02	
1013990	Altri	0,01 (*)	
1014000	d) <i>Caprini</i>		
1014010	Muscolo	0,01 (*)	
1014020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	
1014030	Fegato	0,02	



(1)	(2)	(3)	(4)
1014040	Rene	0,02	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02	
1014990	Altri	0,01 (*)	
1015000	e) <i>Equidi</i>		
1015010	Muscolo	0,01 (*)	
1015020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	
1015030	Fegato	0,02	
1015040	Rene	0,02	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02	
1015990	Altri	0,01 (*)	
1016000	f) <i>Pollame</i>		
1016010	Muscolo		
1016020	Tessuto adiposo		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri		
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>		
1017010	Muscolo	0,01 (*)	
1017020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	
1017030	Fegato	0,02	
1017040	Rene	0,02	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02	
1017990	Altri	0,01 (*)	
1020000	Latte	0,01 (*)	
1020010	Bovini		
1020020	Pecora		
1020030	Capra		
1020040	Cavallo		
1020990	Altri		



(1)	(2)	(3)	(4)
1030000	Uova di volatili		
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura		
1050000	Anfibi e rettili		
1060000	Animali invertebrati terrestri		
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»


c) Nella parte B, le colonne relative alle sostanze ditiocarbammati, miclobutanil e propiconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (^a)	Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS ₂ , comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram)	Miclobutanil (R)	Propiconazolo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0130040	Nespole	5 (+)	0,6	0,05 (*)
0130050	Nespole del Giappone	5 (+)	0,6	0,05 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154070	Azzeruoli	0,05 (*)	0,6	0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161050	Carambole	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161060	Cachi	0,05 (*)	0,6	0,05 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161070	Jambul/jambolan	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163100	Durian	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0212040	Maranta/arrow root	0,05 (*)	0,06	0,05 (*)
0251050	Barbarea	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0251070	Senape juncea	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0252020	Portulaca/porcellana	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,05 (*)	0,05	0,05 (*)
0256050	Salvia	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0256060	Rosmarino	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0256070	Timo	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0256080	Basilico e fiori commestibili	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro/lauro	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0256100	Dragoncello	5 (+)	0,05	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,05 (*)		0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401120	Semi di borragine	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401150	Semi di ricino	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402020	Semi di palma	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402030	Frutti di palma	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402040	Capoc	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0620000	Chicchi di caffè	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0630000	Infusioni di erbe da		0,05 (*)	0,1 (*)
0631000	a) <i>Fiori</i>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631010	Camomilla	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631020	Ibisco/rosella	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631030	Rosa	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631040	Gelsomino	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631050	Tiglio	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632010	Fragola	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632020	Rooibos	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632030	Mate	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633000	c) <i>Radici</i>		0,05 (*)	0,1 (*)
0633010	Valeriana	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633020	Ginseng	1,5 (+)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0640000	Semi di cacao	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	SPEZIE		0,05 (*)	
0810000	Semi		0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810020	Grano nero/cumino nero	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810030	Sedano	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810040	Coriandolo	0,1 (+)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810050	Cumino	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810060	Aneto	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810070	Finocchio	0,1 (+)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810080	Fieno greco	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0810090	Noce moscata	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820000	Frutta		0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820020	Pepe di Sichuan	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820030	Carvi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820040	Cardamomo	0,1 (+)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820050	Bacche di ginepro	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	0,1 (+)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820070	Vaniglia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarindo	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840000	Spezie da radici e rizomi		0,05 (*)	
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	0,05 (*)	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	Spezie da bocci		0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850020	Capperi	25	0,05 (*)	0,1 (*)
0850990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO		0,02 (*)	0,05 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	2	0,02 (*)	0,05 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900990	Altri	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>	0,05 (*)	0,01 (*)	
1015010	Muscolo	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1015020	Tessuto adiposo	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1015030	Fegato	0,05 (*)	0,01 (*)	0,5
1015040	Rene	0,05 (*)	0,01 (*)	0,5
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,5
1015990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	0,05 (*)	0,01 (*)	
1017010	Muscolo	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1017020	Tessuto adiposo	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1017030	Fegato	0,05 (*)	0,01 (*)	0,5
1017040	Rene	0,05 (*)	0,01 (*)	0,5
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,5
1017990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030020	Anatre	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030030	Oche	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030040	Quaglie	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1030990	Altri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.



Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram)

Tra parentesi l'origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

Gli LMR espressi in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non riflettono quindi un'unica buona pratica agricola. Pertanto, non è appropriato utilizzare questi LMR per verificare il rispetto di una buona pratica agricola.

(+) (ma, mz, me, pr, t, z)

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

(+) (mz, me, t)

0251050 Barbarea

0251070 Senape juncea

0252020 Portulaca/porcellana

(+) (mz, me)

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

(+) (mz)

0633020 Ginseng

0810040 Coriandolo

0810070 Finocchio

0820040 Cardamomo

0820060 Pepe (nero, verde e bianco)

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Miclobutanil (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

miclobutanil — codice 1000000 eccetto 1040000: alfa-(3-idrossibutile)-alfa-(4-clorofenile)-1H-1,2,4-triazolo-1-propanenitrile (RH9090) espresso in miclobutanil

Propiconazolo

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/568 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2016**

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione.
- (2) Il documento sugli importi non recuperabili presentato dall'autorità di certificazione alla Commissione nell'ambito dei conti annuali a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 138, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, stabilisce gli importi non recuperabili a livello di ciascuna priorità. Tale documento dovrebbe contenere anche informazioni esplicite riguardo agli importi che, secondo lo Stato membro in questione, non dovrebbero essere rimborsati al bilancio dell'Unione e dimostrare, in particolare, i provvedimenti amministrativi e giuridici adottati dallo Stato membro per procedere efficacemente al recupero degli importi non recuperabili. Poiché tale documento si riferisce ad importi precedentemente inclusi nei conti certificati presentati alla Commissione, esso dovrebbe tuttavia essere presentato per la prima volta nel 2017.
- (3) Conformemente all'articolo 126, lettera b), e all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le detrazioni effettuate prima della presentazione dei conti certificati non possono essere considerate recuperi se si riferiscono alle spese incluse nella domanda finale di pagamento intermedio relativa a un dato periodo contabile per il quale i conti sono preparati. È pertanto opportuno chiarire che le informazioni sugli importi non recuperabili presentate a norma del presente regolamento delegato dovrebbero riguardare unicamente gli importi già inclusi nei conti certificati precedentemente presentati alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.



- (4) Per consentire alla Commissione di decidere se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati al bilancio dell'Unione, lo Stato membro dovrebbe presentare le informazioni richieste, a livello di ciascuna operazione e di ciascun beneficiario, prima del termine stabilito per la presentazione dei conti nell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. In conformità a tale disposizione, dovrebbe essere possibile prorogare il termine anche per il documento sugli importi non recuperabili.
- (5) È necessario stabilire i criteri che permetteranno alla Commissione di valutare se a uno Stato membro sia imputabile colpa o negligenza nei provvedimenti amministrativi e giuridici di recupero. Anche qualora siano soddisfatti uno o più di tali criteri, ciò non dovrebbe significare automaticamente che allo Stato membro sia in effetti imputabile colpa o negligenza.
- (6) Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe concludere la propria valutazione entro un termine stabilito e gli Stati membri dovrebbero rispondere alla valutazione della Commissione entro un altro termine stabilito. Per gli stessi motivi la Commissione dovrebbe poter concludere la propria valutazione anche qualora lo Stato membro non fornisca informazioni supplementari. In caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode di cui all'articolo 122, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali termini non dovrebbero tuttavia applicarsi.
- (7) A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, uno Stato membro può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo versato indebitamente, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi. In questo caso non è necessario che l'importo sia rimborsato al bilancio dell'Unione. Su tali importi *de minimis* non saranno richieste informazioni.
- (8) Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, tale regolamento non istituisce un sistema diverso per gli importi di cui all'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Spetta pertanto agli Stati membri e ai paesi terzi che partecipano a un determinato programma di cooperazione territoriale europea decidere che né il beneficiario capofila né l'autorità di gestione del programma siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili

1. Qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e abbia concluso che tale importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'autorità di certificazione chiede alla Commissione di confermare questa conclusione.
2. L'autorità di certificazione trasmette la richiesta di cui al paragrafo 1, a livello di ciascuna operazione, nel modulo che figura nell'allegato del presente regolamento mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Lo Stato membro presenta una richiesta stabilita conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal 2017 e fino al 2025 compreso, relativamente al periodo contabile precedente. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1° marzo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).



Articolo 2

Condizioni per determinare la colpa o la negligenza degli Stati membri

Criteri indicativi di colpa o negligenza di uno Stato membro:

- a) lo Stato membro non ha fornito alcuna descrizione, con l'indicazione delle relative date, dei provvedimenti amministrativi e giuridici che ha adottato per recuperare l'importo in questione [o per ridurre o sopprimere il livello del sostegno o per ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta];
- b) lo Stato membro non ha fornito alcuna copia del primo ordine di recupero né degli eventuali ordini di recupero successivi [né ha fornito alcuna copia della lettera destinata a ridurre o sopprimere il livello del sostegno o a ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta];
- c) lo Stato membro non ha comunicato la data dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario dell'operazione in questione né ha fornito una copia della prova di tale pagamento;
- d) lo Stato membro, dopo aver rilevato l'irregolarità, ha effettuato uno o più pagamenti indebiti al beneficiario in relazione alla parte dell'operazione interessata dall'irregolarità;
- e) lo Stato membro non ha inviato la lettera destinata a ridurre il livello del sostegno o a ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta, né ha preso una decisione equivalente entro 12 mesi dal rilevamento dell'irregolarità;
- f) lo Stato membro non ha avviato la procedura di recupero entro 12 mesi da quando la sovvenzione è stata definitivamente ridotta o soppressa (a seguito di un procedimento amministrativo o giudiziario oppure con l'accordo del beneficiario);
- g) lo Stato membro non ha esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale;
- h) lo Stato membro non ha fornito documenti relativi alle procedure di insolvenza e di fallimento, se del caso;
- i) lo Stato membro non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 3.

Articolo 3

Procedura per determinare se un importo non recuperabile debba essere rimborsato dagli Stati membri

1. Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, la Commissione valuta ciascun caso al fine di stabilire se il mancato recupero di un importo sia dovuto a colpa o negligenza dello Stato membro, tenendo in debito conto le circostanze specifiche e il quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro. Anche qualora siano soddisfatti uno o più criteri di cui all'articolo 2, la Commissione può concludere che allo Stato membro non sia imputabile colpa o negligenza.

2. Entro il 31 maggio dell'anno in cui sono presentati i conti, la Commissione può:

- a) chiedere per iscritto allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni sui provvedimenti amministrativi e giuridici adottati per recuperare qualsiasi contributo dell'Unione indebitamente versato ai beneficiari; oppure
- b) chiedere per iscritto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero.

Se la Commissione sceglie l'opzione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i paragrafi da 5 a 8.



3. Se la Commissione non agisce a norma del paragrafo 2, ed entro il termine stabilito nel medesimo paragrafo, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.
4. Il termine di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode.
5. Lo Stato membro risponde entro tre mesi alla richiesta di informazioni inviata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.
6. Se lo Stato membro non fornisce le ulteriori informazioni richieste a norma del paragrafo 2, la Commissione continua la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili.
7. Entro tre mesi dal ricevimento della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta entro il termine previsto, la Commissione informa lo Stato membro di aver concluso che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, motivando la propria conclusione e chiedendo allo Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.
8. Entro sei mesi dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 7, la Commissione conclude la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili e, qualora confermi la propria conclusione che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, adotta una decisione. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.

Ai fini del calcolo del contributo dell'Unione che deve essere rimborsato dallo Stato membro, si applica il tasso di cofinanziamento a livello di ciascuna priorità, quale previsto nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta.

Articolo 4

Fornitura di informazioni sugli importi non recuperati che non superano 250 EUR di contributo dei fondi

Qualora uno Stato membro decida di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi, non è necessario fornire informazioni alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/569 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 21 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza ha deciso, a norma della risoluzione 1718 (2006), che quattro navi specificate nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2270 (2016) non sono risorse economiche controllate o gestite dalla Ocean Maritime Management e pertanto non sono soggette al congelamento dei beni imposto dall'UNSCR 1718 (2006).
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 la voce «Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) JH 86 8602531, (k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (l) Jin Tai 9163154, (m) Jin Teng 9163166, (n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (o) Mi Rim 8713471, (p) Mi Rim 2 9361407, (q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (r) Orion Star (Richocean) 9333589, (s) Ra Nam 2 8625545, (t) Ra Nam 3 9314650, (u) Ryo Myong 8987333, (v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (y) South Hill 2 8412467, (z) South Hill 5 9138680, (aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (dd) Grand Karo 8511823, (ee) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014.» nell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue:

«Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (l) Mi Rim 8713471, (m) Mi Rim 2 9361407, (n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (o) Orion Star (Richocean) 9333589, (p) Ra Nam 2 8625545, (q) Ra Nam 3 9314650, (r) Ryo Myong 8987333, (s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (v) South Hill 2 8412467, (w) South Hill 5 9138680, (x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (aa) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014.»

16CE1157



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/570 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	180,1
	MA	93,1
	SN	164,2
	TR	98,9
	ZZ	134,1
0707 00 05	MA	79,7
	TR	130,6
	ZZ	105,2
0709 93 10	MA	91,2
	TR	146,7
	ZZ	119,0
0805 10 20	EG	48,9
	IL	77,7
	MA	55,3
	TR	50,4
	ZZ	58,1
0805 50 10	MA	91,9
	TR	65,0
	ZZ	78,5
0808 10 80	AR	104,9
	BR	167,6
	CL	116,9
	US	154,5
	ZA	91,3
	ZZ	127,0
0808 30 90	AR	105,3
	CL	101,9
	ZA	118,4
	ZZ	108,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/571 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Martina MÜNCH,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Barbara HACKENSCHMIDT, *Mitglied des Landtags Brandenburg*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio


Il presidente

M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2016/572 DEL CONSIGLIO**dell'11 aprile 2016****relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Maria Sol CALZADO GARCÍA.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. D. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ, *Secretario General de Acción Exterior, Junta de Andalucía*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/573 DEL CONSIGLIO**del 12 aprile 2016****che attua la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC.
- (2) Il 21 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato quattro navi dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/183/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 52.



ALLEGATO

Le navi con i numeri IMO elencate in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato I, parte B (Entità), voce 20, della decisione 2013/183/PESC del Consiglio:

- j) JH 86 8602531
- l) Jin Tal 9163154
- m) Jin Teng 9163166
- dd) Grand Karo 8511823

16CE1161



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/574 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	180,1
	MA	90,6
	SN	58,8
	TR	97,0
	ZZ	106,6
0707 00 05	MA	80,4
	TR	125,4
	ZZ	102,9
0709 93 10	MA	94,0
	TR	137,9
	ZZ	116,0
0805 10 20	EG	47,7
	IL	77,5
	MA	59,1
	TR	41,6
	ZZ	56,5
0805 50 10	TR	65,0
	ZZ	65,0
0808 10 80	AR	107,0
	BR	102,4
	CL	116,4
	CN	102,3
	US	128,9
	ZA	84,1
	ZZ	106,9
	ZZ	106,9
0808 30 90	AR	101,3
	CL	125,0
	CN	110,0
	ZA	129,8
	ZZ	116,5

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/575 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 2016****che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia***[notificata con il numero C(2016) 1702]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/502/CE della Commissione ⁽²⁾ prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
- (2) La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità di tali decisioni a un periodo non superiore a un anno e ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non superiore a un anno.
- (3) La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno dalle decisioni seguenti (in ordine cronologico): decisione 2007/231/CE della Commissione ⁽³⁾ fino all'11 maggio 2008, decisione 2008/322/CE della Commissione ⁽⁴⁾ fino all'11 maggio 2009, decisione 2009/298/CE della Commissione ⁽⁵⁾ fino all'11 maggio 2010, decisione 2010/157/UE della Commissione ⁽⁶⁾ fino all'11 maggio 2011, decisione 2011/176/UE della Commissione ⁽⁷⁾ fino all'11 maggio 2012, decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione ⁽⁸⁾ fino

⁽¹⁾ GUL 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41).

⁽³⁾ Decisione 2007/231/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/322/CE della Commissione, del 18 aprile 2008, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/298/CE della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23).

⁽⁶⁾ Decisione 2010/157/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9).

⁽⁷⁾ Decisione 2011/176/UE della Commissione, del 21 marzo 2011, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione, del 27 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE la quale fa obbligo agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a garantire che vengano commercializzati solo accendini a prova di bambino e che sia proibita la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 27 del 31.1.2012, pag. 24).



all'11 maggio 2013, decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione ⁽¹⁾ fino all'11 maggio 2014, decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione ⁽²⁾ fino all'11 maggio 2015 e decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione ⁽³⁾ fino all'11 maggio 2016.

- (4) Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. Un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato dovrebbe ridurre ulteriormente il numero di tali prodotti presenti sul mercato.
- (5) In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti in materia di accendini a prova di bambino, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/502/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2017.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2016 e rendono pubbliche tali misure. Essi informano senza indugio la Commissione delle misure adottate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione, del 1º marzo 2013, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione, del 10 febbraio 2015, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 41).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/576 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, i limiti massimi di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sono stabiliti da un regolamento.
- (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾ sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
- (3) Il rafossanide figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita, per i bovini e gli ovini, relativamente a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte vaccino e in quello ovino non sono più in vigore dal 31 dicembre 2015.
- (4) È stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (nel prosieguo «EMA») una domanda di proroga del periodo di applicazione degli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino.
- (5) L'EMA, basandosi sul parere del comitato per i medicinali veterinari, ha considerato che una proroga degli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino consentirebbe il completamento degli studi scientifici in corso e ha raccomandato pertanto di prorogare gli LMR provvisori fino al 31 dicembre 2017.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

⁽¹⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).



- (7) Poiché gli LMR provvisori per il rafossanide nel latte vaccino e ovino non sono più validi dal 31 dicembre 2015, e al fine di tutelare le legittime aspettative degli operatori del mercato sull'uso di questa sostanza, la proroga degli LMR provvisori dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «rafossanide» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)	Classificazione terapeutica
«Rafossanide	Rafossanide	Bovini	30 µg/kg	Muscolo	NESSUNA	Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»
			30 µg/kg	Grasso		
		10 µg/kg	Fegato			
		40 µg/kg	Rene			
Ovini	100 µg/kg	Muscolo	L'LMR provvisorio scade il 31 dicembre 2017			
	250 µg/kg	Grasso				
Bovini, ovini	150 µg/kg	Fegato		Latte		
	150 µg/kg	Rene				



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/577 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	180,1
	MA	94,9
	SN	58,8
	TR	96,3
	ZZ	107,5
0707 00 05	MA	80,6
	TR	114,2
	ZZ	97,4
0709 93 10	MA	94,0
	TR	138,8
	ZZ	116,4
0805 10 20	EG	49,1
	IL	76,7
	MA	57,8
	TR	40,8
	ZZ	56,1
0808 10 80	AR	93,6
	BR	99,0
	CL	116,4
	CN	102,3
	US	148,8
	ZA	84,6
	ZZ	107,5
	ZZ	107,5
0808 30 90	AR	104,6
	CL	108,5
	CN	110,0
	ZA	103,7
	ZZ	106,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/578 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 281,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il codice») prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici (in appresso «il programma di lavoro»). Il primo programma di lavoro era stato adottato mediante la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione ⁽²⁾. È necessario aggiornare detto programma. Tenuto conto del numero di modifiche che è necessario apportare alla decisione di esecuzione 2014/255/UE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire e abrogare detta decisione.
- (2) Il programma di lavoro è importante in particolare per l'istituzione delle misure transitorie relative ai sistemi elettronici e del termine per l'utilizzazione dei sistemi non ancora operativi alla data di applicazione del codice, ossia il 1° maggio 2016. Il programma di lavoro è pertanto necessario al fine di stabilire i periodi transitori relativi ai sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾, al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ⁽⁴⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Il codice prevede che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e gli operatori economici nonché l'archiviazione di tali informazioni debbano essere effettuati mediante procedimenti informatici e che i sistemi di informazione e comunicazione debbano offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno degli Stati membri. Il programma di lavoro dovrebbe pertanto definire un piano completo per l'attuazione dei sistemi elettronici al fine di garantire la corretta applicazione del codice.
- (4) Di conseguenza, il programma di lavoro dovrebbe contenere un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati membri («i sistemi nazionali») o da questi in collaborazione con la Commissione («i sistemi transeuropei») affinché il codice diventi applicabile nella pratica. Tale elenco dovrebbe essere basato sul documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali nel settore informatico, denominato piano strategico pluriennale, elaborato conformemente alla decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del


⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GUL 134 del 7.5.2014, pag. 46).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GUL 69 del 15.3.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).



Consiglio ⁽¹⁾, in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa. I sistemi elettronici descritti nel programma di lavoro dovrebbero essere soggetti allo stesso approccio di gestione progettuale ed essere elaborati e sviluppati in conformità con quanto stabilito nel piano strategico pluriennale.

- (5) Il programma di lavoro dovrebbe identificare i sistemi elettronici, come pure la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni. Le date indicate quali «date iniziali previste per l'utilizzazione» dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Il programma di lavoro dovrebbe inoltre definire le «date finali previste per l'utilizzazione» come termine ultimo entro il quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto previsto dal codice. Tali finestre temporali sono necessarie per avviare l'utilizzazione del sistema a livello dell'Unione. L'ampiezza di tali finestre temporali dovrebbe tenere conto delle esigenze di utilizzazione proprie di ciascun sistema.
- (6) I limiti temporali per l'utilizzazione dei sistemi transeuropei dovrebbero essere stabiliti per mezzo di date specifiche o, se del caso, attraverso finestre temporali. Tali finestre temporali dovrebbero essere limitate a quanto necessario per la migrazione dell'attuale sistema utilizzato dagli Stati membri e dagli operatori economici verso il nuovo sistema. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere all'interno di tali finestre temporali le date iniziali e finali della migrazione dei propri sistemi e la data in cui gli operatori utilizzano e si connettono ai nuovi sistemi. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine della validità del periodo relativo alle norme transitorie per i pertinenti sistemi elettronici contemplate dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (7) I limiti temporali per l'utilizzazione e la migrazione dei sistemi nazionali dovrebbero essere stabiliti coerentemente con i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione degli Stati membri, poiché tali sistemi appartengono a circostanze e ad ambienti informatici nazionali specifici. La data finale stabilita da ciascuno Stato membro dovrebbe costituire la data della fine del periodo transitorio per i pertinenti sistemi elettronici di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, al regolamento delegato (UE) 2016/341 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per motivi di trasparenza e a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri dovrebbero comunicare la loro pianificazione nazionale alla Commissione, che la pubblica sul sito Europa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire tempestivamente la trasmissione agli operatori economici delle informazioni tecniche necessarie affinché questi possano aggiornare se del caso i propri sistemi e connettersi ai sistemi nuovi o aggiornati e applicare le nuove norme e i nuovi requisiti in materia di dati, seguendo nel contempo le raccomandazioni emesse dagli Stati membri nelle loro guide nazionali sulle buone prassi informatiche.
- (8) I sistemi elettronici di cui al programma di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base dell'impatto previsto relativamente alle priorità definite nel codice. A questo proposito, una delle principali priorità consiste nel poter offrire agli operatori economici un'ampia gamma di servizi doganali elettronici in tutto il territorio doganale dell'Unione. Inoltre, i sistemi elettronici dovrebbero mirare a rafforzare l'efficienza, l'efficacia e l'armonizzazione dei processi doganali in tutta l'Unione. L'ordine e il calendario di utilizzazione dei sistemi inclusi nel programma di lavoro dovrebbero essere basati su considerazioni pratiche e relative alla gestione progettuale come la distribuzione degli sforzi e delle risorse, l'interconnessione tra i progetti, i prerequisiti specifici di ciascun sistema e la maturità del progetto. Il programma di lavoro dovrebbe organizzare lo sviluppo dei sistemi elettronici in diverse fasi. Tenuto conto del considerevole numero di sistemi e interfacce da sviluppare, utilizzare e mantenere nonché dei costi elevati della piena attuazione del programma di lavoro entro il 2020, si dovrebbero garantire un'attenzione e un monitoraggio accurati.
- (9) Poiché i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del codice devono essere sviluppati, utilizzati e mantenuti dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, entrambe le parti dovrebbero collaborare per garantire che l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi elettronici siano gestite in linea con il programma di lavoro e che siano adottate le misure adeguate per programmare, progettare, sviluppare e utilizzare i sistemi in modo coordinato e tempestivo.
- (10) Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere aggiornato contemporaneamente e allineato al primo. Nello stabilire i futuri aggiornamenti del programma di lavoro sarà necessario conferire un'attenzione particolare ai progressi realizzati ogni anno nel realizzare gli obiettivi concordati e fissati, tenuto conto della natura ambiziosa e complessa dei sistemi elettronici da finalizzare entro il 2019 e il 2020 nonché della concentrazione attualmente pianificata dei lavori negli stessi anni.

⁽¹⁾ Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GUL 23 del 26.1.2008, pag. 21).



(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Programma di lavoro

È adottato il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (in appresso «il programma di lavoro»).

Articolo 2

Attuazione

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per attuare il programma di lavoro.
2. Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date finali delle finestre temporali corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.
3. I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale.
4. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo al campo di applicazione dei progetti nonché alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici al fine di avviare i progetti del programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.

Articolo 3


Aggiornamenti

1. Il programma di lavoro è oggetto di aggiornamenti regolari al fine di garantirne l'allineamento e l'adeguamento ai più recenti sviluppi nell'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e tener conto dei progressi effettivamente compiuti nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di specifiche comuni concordate e la realizzazione dell'entrata in funzione dei sistemi elettronici.
2. Per garantire il sincronismo tra il piano strategico pluriennale e il programma di lavoro, questo è aggiornato almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Comunicazione e governance

1. La Commissione e gli Stati membri condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.



2. Al massimo sei mesi prima della data prevista per l'utilizzazione di un dato sistema informatico, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione. Tali piani comprendono le seguenti informazioni:

- la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico,
- il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici,
- le date di utilizzazione del sistema elettronico, compreso l'inizio delle operazioni e, se del caso, il periodo durante il quale gli operatori economici sono autorizzati a effettuare la migrazione.

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento dei piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione.

4. La Commissione pubblica i piani nazionali relativi al progetto e alla migrazione sul proprio sito web.

5. Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.

Articolo 5

Abrogazione

1. La decisione di esecuzione 2014/255/UE è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione

I. INTRODUZIONE AL PROGRAMMA DI LAVORO


1. Il programma di lavoro rappresenta uno strumento di sostegno all'applicazione del codice per quanto riguarda lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici ivi previsti.
2. Obiettivo del programma di lavoro è altresì di specificare i periodi durante i quali le misure transitorie sono applicabili fino all'utilizzazione dei sistemi elettronici nuovi o aggiornati, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal regolamento delegato (UE) 2016/341 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Per «tappa fondamentale» in termini di data obiettivo per le specifiche tecniche si intende la data alla quale è disponibile una versione stabile di tali specifiche. Per i sistemi o i componenti nazionali, tale data sarà comunicata nell'ambito della pianificazione nazionale pubblicata relativa ai progetti.
4. Il programma di lavoro stabilisce le seguenti «date di utilizzazione» dei sistemi transeuropei e nazionali:
 - a) la data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come la prima data utile per avviare le operazioni del sistema elettronico;
 - b) la data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici, da intendersi come
 - l'ultima data utile entro la quale i sistemi devono essere messi in funzione da tutti gli Stati membri e utilizzati da tutti gli operatori economici, nonché
 - la data finale della validità del periodo transitorio.Ai fini del punto b), la data sarà identica alla data iniziale nel caso in cui non sia prevista alcuna finestra temporale per l'utilizzazione o la migrazione.
5. Per i sistemi esclusivamente nazionali o per i componenti nazionali specifici di un progetto unionale di più ampia portata, gli Stati membri possono decidere le «date di utilizzazione» nonché la data iniziale e finale di una finestra di utilizzazione in linea con la loro pianificazione nazionale relativa ai progetti.

Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi nazionali o componenti nazionali:

- a) AES nell'ambito del CDU — Componente 2 (aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione) (parte II, punto 10);
 - b) regimi speciali nell'ambito del CDU (RS IMP/RS EXP) (parte II, punto 12);
 - c) notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU (parte II, punto 13);
 - d) aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU (parte II, punto 14);
 - e) gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU — Componente 2 (parte II, punto 16).
6. Per i sistemi transeuropei che dispongono effettivamente di una finestra ma non di una data unica di attuazione, gli Stati membri possono avviare l'utilizzazione a una data consona entro tale finestra temporale e possono prevedere al suo interno un periodo per la migrazione degli operatori economici, se tale periodo è ritenuto adeguato. Le date iniziali e finali sono comunicate alla Commissione. Sarà necessario prevedere un accurato esame degli aspetti relativi all'ambito comune.

Il primo paragrafo si applica ai seguenti sistemi transeuropei:

- a) prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU (parte II, punto 8);
- b) aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU (parte II, punto 9);
- c) AES nell'ambito del CDU — Componente 1 (parte II, punto 10).



7. Ai fini dell'attuazione del programma di lavoro, la Commissione e gli Stati membri dovranno gestire attentamente la complessità in termini di dipendenze, variabili e ipotesi. Per la gestione della pianificazione si farà ricorso ai principi delineati nel piano strategico pluriennale.

I progetti saranno sviluppati in diverse fasi, dall'elaborazione fino all'attivazione finale, passando per la costruzione, la verifica e la migrazione. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in queste diverse fasi dipenderà dalla natura e dall'architettura dei sistemi e dei loro componenti o servizi, come descritto nelle schede di progetto dettagliate del piano strategico pluriennale. Se del caso, la Commissione definirà specifiche tecniche comuni in stretta collaborazione con gli Stati membri, che saranno soggette a riesame da parte di questi ultimi affinché siano disponibili 24 mesi prima della data obiettivo prevista per l'utilizzazione del sistema elettronico. Dovranno essere messe a disposizione specifiche tecniche stilate a livello nazionale per i sistemi nazionali o i componenti, almeno per quanto riguarda le parti relative alla comunicazione esterna con gli operatori economici, in modo tempestivo per consentire a tali operatori di pianificare e adeguare di conseguenza i loro sistemi e le loro interfacce.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, si impegnano a sviluppare e utilizzare i sistemi in linea con l'architettura e le specifiche di sistema definite. Le attività saranno svolte sulla base delle tappe fondamentali e delle date riportate nel programma di lavoro. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno inoltre con gli operatori economici e le altre parti interessate.

Gli operatori economici dovranno fare quanto necessario per essere in grado di utilizzare i sistemi una volta disponibili, al più tardi entro le date finali stabilite nel presente programma di lavoro oppure, se del caso, dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali.



II. ELENCO DEI PROGETTI RIGUARDANTI LO SVILUPPO E L'UTILIZZAZIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI

A. **Elenco completo**


«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici» Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici	
			Data iniziale della fine-stro di utilizzazione del sistema elettronico (1)	Data finale della fine-stro di utilizzazione dei sistemi elettronici (2) = Data finale del periodo transitorio
<p>1. Sistema degli esportatori registrati (REX) nell'ambito del CDU</p> <p>Il progetto mira a rendere disponibili informazioni aggiornate sugli esportatori registrati stabiliti nei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) che esportano nell'Unione. Il sistema sarà transeuropeo e comprenderà anche dati sugli operatori commerciali dell'UE al fine di sostenere le esportazioni verso i paesi SPG. I dati richiesti saranno inseriti nel sistema in modo progressivo fino al 31 dicembre 2017.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 64, del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2015</p>	<p>1.1.2017</p>	<p>1.1.2017</p>
<p>2. Informazione tariffaria vincolante nell'ambito del CDU</p> <p>Il progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema transeuropeo esistente EBTI-3 e del sistema Surveillance 2 per garantire quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'allineamento del sistema EBTI-3 ai requisiti del CDU; b) l'estensione dei dati della dichiarazione richiesti nell'ambito della sorveglianza; c) il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle informazioni tariffarie vincolanti; d) il controllo e la gestione dell'uso esteso delle informazioni tariffarie vincolanti. <p>Il progetto sarà attuato in due fasi.</p> <p>La prima fase predisporrà innanzitutto la funzionalità per ricevere l'insieme di dati richiesti per la dichiarazione nell'ambito del CDU (parte 1) dal 1° marzo 2017 in modo graduale fino all'attuazione dei progetti elencati ai punti 10 e 14 del presente documento (entro il 31 dicembre 2020) e, in secondo luogo, soddisferà l'obbligo di controllo dell'uso delle informazioni tariffarie vincolanti mediante il nuovo insieme di dati richiesto per la dichiarazione e l'allineamento alle procedure di decisione doganali (parte 2).</p> <p>Nella seconda fase il progetto introdurrà il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici autorizzati e fornirà agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2016 (fase 1)</p> <p>Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2016 (fase 2)</p>	<p>1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 1.10.2017 (fase 1 — parte 2)</p> <p>1.10.2018 (fase 2)</p>	<p>1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 1.10.2017 (fase 1 — parte 2) 1.10.2018 (fase 2)</p>



Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici	
			Data iniziale della fine-studio di utilizzazione del sistema elettronico (1)	Data finale della fine-studio di utilizzazione dei sistemi elettronici (2) = Data finale del periodo transitorio
<p>^aProgetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici^b</p> <p>Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice</p>				
<p>3. Decisioni doganali nell'ambito del CDU</p> <p>Il progetto intende armonizzare i processi connessi alla domanda, all'adozione e alla gestione della decisione doganale mediante la normalizzazione e la gestione elettronica dei dati della domanda e della decisione/autorizzazione in tutta l'Unione. Il progetto riguarda le decisioni nazionali e multinazionali definite nel codice e interesserà i componenti del sistema sviluppati centralmente a livello unionale onde integrare i componenti nazionali qualora gli Stati membri abbiano scelto tale opzione. Tale sistema trans europeo agevolerà le consultazioni durante il periodo di adozione e durante la gestione del processo di autorizzazioni.</p> <p>Il sistema trans europeo comprende un portale UE destinato agli operatori commerciali, un sistema di gestione delle decisioni doganali e un sistema di riferimento destinato ai clienti.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 4° trimestre 2015</p>	<p>2.10.2017</p>	<p>2.10.2017</p>
<p>4. Accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)</p> <p>L'obiettivo di questo progetto è fornire soluzioni operative per un accesso degli operatori commerciali diretto e armonizzato a livello unionale sotto forma di un servizio di interfaccia utilizzatore/sistema da integrare nei sistemi doganali elettronici in conformità ai progetti specifici relativi al CDU. La gestione uniforme degli utenti e la firma digitale saranno integrate nei portali dei sistemi interessati e comprendono l'assistenza per la gestione dell'identità, dell'accesso e degli utenti conformemente alle politiche di sicurezza necessarie.</p> <p>La prima utilizzazione è prevista congiuntamente al sistema relativo alle decisioni doganali nell'ambito del CDU.</p> <p>In seguito questa soluzione tecnica intesa ad agevolare l'autenticazione e la gestione degli utenti sarà disponibile all'uso per altri progetti nell'ambito del CDU, come quelli relativi alle informazioni tariffarie vincolanti, all'aggiornamento degli operatori economici, alla prova della posizione unionale delle merci e potenzialmente anche ai bollettini di informazione (INF) per il sistema dei regimi speciali. Cfr. i diversi progetti per le date di utilizzazione.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 16 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 4° trimestre 2015</p>	<p>2.10.2017</p>	<p>2.10.2017</p>




Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici	
			Data iniziale della fine-studio di utilizzazione del sistema elettronico (1)	Data finale della fine-studio di utilizzazione dei sistemi elettronici (2) = Data finale del periodo transitorio
<p>^aProgetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici»</p> <p>Il progetto mira a migliorare la gestione delle procedure operative relative alle domande e alle autorizzazioni degli operatori economici autorizzati tenendo conto delle modifiche delle disposizioni giuridiche del CDU.</p> <p>Nella prima fase il progetto mira ad attuare i principali miglioramenti del sistema AEO per armonizzare la procedura di adozione delle decisioni doganali.</p> <p>Nella seconda fase il progetto introdurrà il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici autorizzati e fornirà agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda AEO e ricevere la relativa decisione per via elettronica.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2016</p> <p>Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2017</p>	<p>1.3.2018 (fase 1)</p> <p>1.10.2019 (fase 2)</p>	<p>1.3.2018 (fase 1)</p> <p>1.10.2019 (fase 2)</p>
<p>6. Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2)</p> <p>Questo progetto intende realizzare un aggiornamento minore dell'attuale sistema trans-europeo EORI, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e di paesi terzi e delle persone diverse dagli operatori economici che effettuano operazioni doganali nell'Unione.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche, 2° trimestre 2016</p>	<p>1.3.2018</p>	<p>1.3.2018</p>
<p>7. Sorveglianza 3 nell'ambito del CDU</p> <p>Questo progetto mira a fornire un aggiornamento del sistema Surveillance 2+ per garantire la sua conformità ai requisiti del CDU quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l'analisi dell'insieme dei dati di sorveglianza ottenuti dagli Stati membri. Pertanto esso comprenderà ulteriori capacità di estrazione dei dati e meccanismi di trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione della Commissione e degli Stati membri.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2016</p>	<p>1.10.2018</p>	<p>1.10.2018</p>



Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	«Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici»	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici	Data finale della fine-stora di utilizzazione dei sistemi elettronici (?) = Data finale del periodo transitorio
<p>8. Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU</p> <p>Il progetto è finalizzato alla creazione di un nuovo sistema trans europeo per archiviare, gestire e recuperare i seguenti documenti elettronici di prova della posizione unionale delle merci: T2L/F e il manifesto doganale delle merci (rilasciato da un emittente non autorizzato).</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 153, del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2017</p>	<p>1.3.2019</p>	<p>1.10.2019</p>	
<p>9. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU</p> <p>L'obiettivo di questo progetto è allineare il sistema trans europeo NCTS esistente ai nuovi requisiti del CDU quali la registrazione di eventi in corso e l'allineamento degli scambi di informazioni ai requisiti del codice in termini di dati e l'aggiornamento e lo sviluppo di interfacce con altri sistemi.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 226 — 236, del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2017</p>	<p>1.10.2019</p>	<p>2.3.2020</p>	
<p>10. Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU</p> <p>Questo progetto è inteso ad attuare i requisiti nell'ambito del CDU relativi all'esportazione e all'uscita.</p> <p><i>Componente 1</i> — «AES trans europeo»: l'obiettivo del progetto è sviluppare ulteriormente l'attuale sistema trans europeo di controllo delle esportazioni, al fine di attuare pienamente un sistema automatizzato di esportazione che possa rispondere alle esigenze delle imprese per i processi e i dati introdotti dal CDU, tra cui la copertura di procedure semplificate, il frazionamento delle partite in uscita e lo sdoganamento centralizzato per l'esportazione. Si prevede anche di coprire lo sviluppo di interfacce armonizzate con il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accusa (EMCS) e il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). In quanto tale, il sistema automatizzato di esportazione (AES) consentirà la completa automatizzazione delle procedure di esportazione e delle formalità di uscita. Il sistema AES comprende parti destinate a essere sviluppate a livello centrale e nazionale.</p> <p><i>Componente 2</i> — «Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione»: inoltre, poiché non rientrano nell'ambito di applicazione del sistema automatizzato di esportazione ma vi sono strettamente collegati, i distinti sistemi nazionali devono essere aggiornati con riguardo a elementi nazionali specifici connessi alle formalità di esportazione e/o di uscita. Nella misura in cui tali elementi non incidono sull'ambito comune del sistema automatizzato di esportazione, possono rientrare in questo componente.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 179 e 263 — 276, del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 3° trimestre 2017 (componente 1)</p> <p>Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componente 2)</p>	<p>1.10.2019 (componente 1)</p> <p>1.3.2017 (componente 2)</p>	<p>2.3.2020 (componente 1)</p> <p>2.3.2020 (componente 2)</p>	



Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici	
			Data iniziale della fine-stora di utilizzazione del sistema elettronico (1)	Data finale della fine-stora di utilizzazione dei sistemi elettronici (2) = Data finale del periodo transitorio
<p>^aProgetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici»</p> <p>L'obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo sistema trans-europeo per sostenere e razionalizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione nell'ambito dei regimi speciali.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2018</p>	<p>2.3.2020</p>	<p>2.3.2020</p>
<p>11. Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU</p> <p>L'obiettivo di questo progetto è sviluppare un nuovo sistema trans-europeo per sostenere e razionalizzare i processi di gestione e il trattamento elettronico dei dati dei bollettini di informazione nell'ambito dei regimi speciali.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 1° trimestre 2018</p>	<p>2.3.2020</p>	<p>2.3.2020</p>
<p>12. Regimi speciali nell'ambito del CDU</p> <p>Questo progetto mira ad accelerare, facilitare e armonizzare i regimi speciali in tutta l'Unione, offrendo modelli comuni di processi operativi. I sistemi nazionali attueranno tutte le modifiche del CDU richieste per il deposito doganale, l'utilizzo finale, l'ammissione temporanea, il perfezionamento attivo e passivo.</p> <p>Questo progetto sarà attuato in due parti.</p> <p><i>Componente 1</i> — «RS EXP nazionale»: fornirà le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali di esportazione.</p> <p><i>Componente 2</i> — «RS IMP nazionale»: fornirà le soluzioni elettroniche richieste a livello nazionale per le attività connesse ai regimi speciali d'importazione.</p> <p>L'attuazione di questi progetti sarà effettuata tramite i progetti elencati ai punti 10 e 14 del presente documento.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 215, 237 — 242 e articoli 250 — 262 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componenti 1 e 2)</p>	<p>1.3.2017 (componente 1)</p> <p>Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2)</p>	<p>2.3.2020 (componente 1)</p> <p>Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2)</p>
<p>13. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU</p> <p>L'obiettivo di questo progetto consiste nel definire i processi per la notifica di arrivo dei mezzi di trasporto, la notifica della presentazione e la dichiarazione per la custodia temporanea e nel sostenere l'armonizzazione al riguardo in tutti gli Stati membri relativamente allo scambio di dati tra il settore commerciale e doganale.</p> <p>Il progetto riguarda l'automatizzazione dei processi a livello nazionale.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16 e articoli 133 — 152, del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri</p>	<p>Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale</p>	<p>Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale</p>



Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici	Data finale della fine-studio di utilizzazione dei sistemi elettronici (?) = Data finale del periodo transitorio
<p>4Progetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici»</p> <p>14. Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU</p> <p>Il progetto mira a soddisfare tutti i requisiti in materia di processi e di dati derivati dal CDU afferenti all'importazione (e non disciplinati da uno degli altri progetti definiti nel programma di lavoro). Esso riguarda principalmente le modifiche apportate alla procedura di «missione in libera pratica» (procedura normale e semplificazioni), ma copre anche le incidenze delle migrazioni da altri sistemi. Questo progetto riguarda il settore delle importazioni nazionali, che include i sistemi nazionali di trattamento delle dichiarazioni doganali e altri sistemi quali i sistemi nazionali di contabilità e pagamento.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articoli 53, 56, 77 — 80, 83 — 87, 101 — 105, 108, 109, 158 — 187, 194, 195 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri</p>	<p>Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale</p>	<p>Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale</p>
<p>15. Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU</p> <p>Questo progetto è inteso a far sì che le merci siano vincolate al regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato che consente agli operatori economici di centralizzare la loro attività da un punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra i relativi uffici doganali. Si tratta di un sistema transeuropeo contenente componenti sviluppati a livello centrale e nazionale.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, e articoli 16 e 179, del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2018</p>	<p>1.10.2020</p>	<p>Piano di diffusione definito nel quadro della documentazione del progetto CCI</p>
<p>16. Gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU</p> <p>Il progetto mira a garantire la gestione efficace ed efficiente dei diversi tipi di garanzia.</p> <p>Componente 1 — «GUM»: il sistema transeuropeo garantirà la gestione delle garanzie globali che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro e il controllo dell'importo di riferimento per ogni dichiarazione in dogana e dichiarazione complementare o un'adeguata informazione sui dettagli necessari per la contabilizzazione delle obbligazioni doganali esistenti per tutti i regimi doganali conformemente al CDU, escluso il transito che è gestito nel quadro del progetto relativo al nuovo sistema di transito informatizzato.</p> <p>Componente 2 — «Gestione nazionale delle garanzie»: è inoltre necessario aggiornare i sistemi elettronici esistenti a livello nazionale per gestire le garanzie valide in un solo Stato membro.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16 e 89 — 100 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2018 (componente 1)</p> <p>Data prevista per le specifiche tecniche = definita dagli Stati membri (componente 2)</p>	<p>1.10.2020 (componente 1)</p> <p>Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2)</p>	<p>1.10.2020 (componente 1)</p> <p>Definita dagli Stati membri nel quadro del piano nazionale (componente 2)</p>




Elenco dei progetti riguardanti lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici necessari per l'applicazione del codice	Base giuridica	Tappa fondamentale	Data iniziale per l'utilizzazione dei sistemi elettronici	
			Data iniziale della fine-stre di utilizzazione del sistema elettronico (1)	Data finale della fine-stre di utilizzazione dei sistemi elettronici (2) = Data finale del periodo transitorio
<p>^aProgetti nell'ambito del CDU e relativi sistemi elettronici»</p> <p>17. Aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU (ICS 2)</p> <p>L'obiettivo di questo progetto è rafforzare la sicurezza della catena logistica in tutti i modi di trasporto e in particolare nel trasporto aereo delle merci, tramite il miglioramento della qualità dei dati, la loro archiviazione, disponibilità e condivisione con riguardo alla dichiarazione sommaria di entrata e alle informazioni sui rischi e i controlli ad essa collegate (ciclo di vita ENS+).</p> <p>Il progetto agevolerà inoltre la collaborazione fra gli Stati membri nel processo dell'analisi del rischio e conferirà un'architettura completamente nuova al sistema trans europeo ICS esistente.</p>	<p>Articolo 6, paragrafo 1, articoli 16, 46 e 127 — 132 del regolamento (UE) n. 952/2013</p>	<p>Data prevista per le specifiche tecniche = 2° trimestre 2018</p>	<p>1.10.2020</p>	<p>Piano di diffusione definito come parte della documentazione del progetto ICS 2</p>


(1) Questa data iniziale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde alla prima data utile alla quale gli Stati membri possono avviare le operazioni.
 (2) Questa data finale della finestra di utilizzazione dei sistemi elettronici corrisponde all'ultima data utile per la piena utilizzazione del sistema nonché l'ultima data entro la quale tutti gli operatori economici dovrebbero aver terminato la migrazione; se del caso, la data sarà stabilita dagli Stati membri e corrisponderà alla data finale della validità del periodo transitorio. Tale data non può essere posteriore al 31 dicembre 2020.

B. Panoramica dell'elenco


Progetti relativi ai sistemi elettronici nell'ambito del CDU	Date di realizzazione/Finestre temporali	S1 2016	S2 2016	S1 2017	S2 2017	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
1. Sistema degli esportatori registrati (REX) nell'ambito del CDU	1.1.2017										
2. Sistema di informazione tariffaria vincolante nell'ambito del CDU	1.3.2017 (fase 1 — parte 1) 1.10.2017 (fase 1 — parte 2) 1.10.2018 (fase 2)			Fase 1 (parte 1)	Fase 1 (parte 2)		Fase 2				
3. Decisioni doganali nell'ambito del CDU	2.10.2017										



Progetti relativi ai sistemi elettronici nell'ambito del CDU	Date di realizzazione/Finestre temporali	S1 2016	S2 2016	S1 2017	S2 2017	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
4. Accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale)	2.10.2017										
5. Aggiornamento del sistema degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU	1.3.2018 (fase 1) 1.10.2019 (fase 2)					Fase 1			Fase 2		
6. Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2)	1.3.2018										
7. Sorveglianza 3 nell'ambito del CDU	1.10.2018										
8. Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU	1.3.2019 — 1.10.2019										
9. Aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU	1.10.2019 — 2.3.2020										
10. Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU — Componente 1: AES transeuropeo	1.10.2019 — 2.3.2020										
10. Sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU — Componente 2: Aggiornamento dei sistemi nazionali di esportazione	1.3.2017 — 2.3.2020										
11. Bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU	2.3.2020										
12. Regimi speciali nell'ambito del CDU — Componente 1: RS EXP nazionale	pianificazione nazionale 1.3.2017-2.3.2020 - cfr. anche progetto 10									RS EXP	RS EXP



Progetti relativi ai sistemi elettronici nell'ambito del CDU	Date di realizzazione/Finestre temporali	S1 2016	S2 2016	S1 2017	S2 2017	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
12. Regimi speciali nell'ambito del CDU — Componente 2: RS IMP nazionale	pianificazione nazionale per RS IMP - cfr. anche progetto 14	RS IMP	RS IMP	RS IMP	RS IMP	RS IMP	RS IMP	RS IMP	RS IMP	RS IMP	RS IMP
13. Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU	pianificazione nazionale										
14. Aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU	pianificazione nazionale										
15. Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU	1.10.2020 — piano di diffusione										
16. Gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU Componente 1: GUM transeuropeo	1.10.2020 — 1.10.2020										
16. Sistema di gestione delle garanzie (GUM) nell'ambito del CDU Componente 2: Gestione nazionale delle garanzie	pianificazione nazionale										
17. Aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU (ICS 2)	1.10.2020 — piano di diffusione										



INDIRIZZO (UE) 2016/579 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 16 marzo 2016****che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2016/6)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) In data 2 aprile 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) ⁽¹⁾, che ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 ⁽²⁾ per rispecchiare il fatto che le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniscono servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in TARGET2-Securities (T2S).
- (2) L'esperienza nell'applicazione dell'Indirizzo BCE/2012/27 ha messo in luce una serie di questioni da chiarire, in particolare riguardo ai servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale forniti dalle BCN.
- (3) Il Consiglio direttivo, esercitando poteri di livello 1, possiede TARGET2 e può istituire organismi consultivi di supporto nell'esercizio dei propri compiti relativi alla gestione e nell'operatività di TARGET2.
- (4) Inoltre, i compiti inerenti alla gestione tecnica e operativa relativi a TARGET2 dovrebbero essere affidati a un organismo istituito dal Consiglio direttivo.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifiche**

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1. è aggiunto il seguente articolo 1 bis:


*«Articolo 1 bis***Operazioni di TARGET2**

Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano i conti TARGET2 per le seguenti operazioni:

- a) operazioni di politica monetaria di mercato aperto nel senso di cui all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ^(*),

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 155 del 19.6.2015, pag. 38).

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).



b) regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;

c) pagamenti tra enti creditizi.

(*) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3) (Indirizzo sulle caratteristiche generali).»;

2. all'articolo 2, il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25) per "liquidità disponibile" (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM o blocco di fondi elaborati sul conto DCA.»;

3. l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Livelli di governance

1. Fatto salvo l'articolo 8 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo "statuto del SEBC"), la gestione di TARGET2 è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN fornitrici della SSP (livello 3) sono stabiliti nell'allegato I.

2. Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo. Il Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) del SEBC assiste il livello 1 in tutte le materie relative a TARGET2.

3. Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 cui le BC dell'Eurosistema affidano determinati compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2.

4. Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi.

5. Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN fornitrici della SSP sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

6. Le BCN fornitrici della SSP concludono un contratto con le BC dell'Eurosistema per la disciplina dei servizi che le prime forniscono a queste ultime. Tale contratto comprende inoltre, ove appropriato, le BCN connesse.

7. L'Eurosistema, come fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema come operatori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti in contanti dedicati (DCA). Tale accordo, ove appropriato, è stipulato anche dalle BCN connesse.»;


4. l'articolo 8 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM o di un conto DCA in TARGET2»;

b) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come previsto nell'allegato II.»;



5. all'articolo 9, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
6. gli Allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V sono modificati conformemente all'Allegato al presente Indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 15 aprile 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 1° aprile 2016.


Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI



ALLEGATO


Gli allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V della Decisione BCE/2012/27 sono modificati come segue:

1. l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET 2

Livello 1 — Consiglio direttivo	Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa	Livello 3 — BCN fornitrici della SSP
0. Disposizioni generali		
Il livello 1 ha competenza finale in relazione a questioni domestiche e transfrontaliere riguardanti TARGET2 ed è responsabile per la tutela della funzione pubblica di TARGET2	Il livello 2 esercita compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2.	Il livello 3 assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana della Single Shared Platform (SSP) sulla base di specifici livelli di servizio definiti nel contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo
1. Politica di determinazione dei costi e delle tariffe		
<ul style="list-style-type: none"> — Decide su una metodologia comune dei costi — Decide su una struttura unica delle tariffe 	<ul style="list-style-type: none"> — Decide sulle tariffe dei servizi aggiuntivi e/o moduli 	(Non applicabile)
2. Livelli di servizio		
<ul style="list-style-type: none"> — Decide sui servizi di base 	<ul style="list-style-type: none"> — Decide sui servizi e/o moduli aggiuntivi 	<ul style="list-style-type: none"> — Fornisce il proprio contributo secondo le necessità del livello 1/livello 2
3. Gestione dei rischi		
<ul style="list-style-type: none"> — Decide sul quadro generale per la gestione dei rischi e l'accettazione dei rischi residuali 	<ul style="list-style-type: none"> — Provvede alla gestione dei rischi effettivi — Effettua l'analisi dei rischi e vi dà seguito 	<ul style="list-style-type: none"> — Fornisce le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità delle richieste del livello 1/livello 2
4. Governance e finanziamento		
<ul style="list-style-type: none"> — Definisce le regole sul processo decisionale e il finanziamento della SSP — Realizza e assicura l'adeguata attuazione dell'assetto legale del Sistema europeo di banche centrali per TARGET2 	<ul style="list-style-type: none"> — Predisporre le regole di governance e finanziamento decise dal livello 1 — Provvede alla predisposizione del budget, alla relativa approvazione e attuazione — Esercita il controllo sull'applicazione — Riscuote le somme e i corrispettivi dei servizi 	<ul style="list-style-type: none"> — Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi



Livello 1 — Consiglio direttivo	Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa	Livello 3 — BCN fornitrici della SSP
5. Sviluppo		
<ul style="list-style-type: none"> — È consultato dal livello 2 in ordine alla localizzazione della SSP — Approva il programma complessivo del progetto 	<ul style="list-style-type: none"> — Decide sulla configurazione iniziale e lo sviluppo della SSP — Decide se istituire la SSP da zero ovvero sulla base di una piattaforma esistente — Decide sulla scelta del gestore della SSP — Stabilisce, in accordo con il livello 3, i livelli di servizio della SSP — Decide sulla localizzazione della SSP previa consultazione del livello 1 — Approva la metodologia per il processo di specificazione del prodotto e gli stati di avanzamento del progetto da parte del livello 3 considerati appropriati al fine della specificazione e, successivamente, del collaudo e accettazione del prodotto (in particolare specifiche generali e dettagliate per gli utenti) — Stabilisce il piano di avanzamento del progetto — Valuta e accetta gli stati di avanzamento — Stabilisce gli scenari per i test — Coordina i test per le banche centrali e gli utenti, in stretta cooperazione con il livello 3 	<ul style="list-style-type: none"> — Propone la configurazione iniziale della SSP — Propone se istituire la SSP da zero o sulla base di una piattaforma esistente — Propone la localizzazione della SSP — Redige le specifiche funzionali generali e dettagliate (specifiche funzionali interne di dettaglio e specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti) — Redige le specifiche tecniche di dettaglio — Fornisce il proprio contributo iniziale e continuativo per la pianificazione di base e il controllo del progetto — Fornisce il supporto tecnico e operativo per i test (effettua i test sulla SSP, contribuisce agli scenari per i test relativi alla SSP, dà supporto alle BC dell'Eurosistema nelle loro attività di test della SSP)
6. Realizzazione e migrazione		
<ul style="list-style-type: none"> — Decide la strategia di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> — Prepara e coordina la migrazione alla SSP, in stretta cooperazione con il livello 3 	<ul style="list-style-type: none"> — Fornisce il proprio contributo su questioni relative alla migrazione in conformità delle richieste del livello 2 — Svolge l'attività di migrazione relativa alla SSP; presta ulteriore supporto alle BCN che aderiscono
7. Operatività		
<ul style="list-style-type: none"> — Gestisce le situazioni di grave crisi — Autorizza la creazione e l'operatività del Simulatore di TARGET2 — Nomina le autorità di certificazione per l'accesso via Internet 	<ul style="list-style-type: none"> — Mantiene i contatti con gli utenti a livello europeo (fatta salva la responsabilità esclusiva delle BC dell'Eurosistema per le relazioni di business con i propri clienti) ed effettua il monitoraggio sull'attività giornaliera degli utenti in una prospettiva di business (compito delle BC dell'Eurosistema) 	<ul style="list-style-type: none"> — Gestisce il sistema sulla base del contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo;



Livello 1 — Consiglio direttivo	Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa	Livello 3 — BCN fornitrici della SSP
<ul style="list-style-type: none"> — Specifica la politica di sicurezza, i requisiti e i controlli per la SSP — Specifica i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso via Internet 	<ul style="list-style-type: none"> — Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell'attività — Provvede alla gestione del budget, al finanziamento, alla fatturazione (compito delle BC dell'Eurosistema) e agli altri compiti di natura amministrativa 	

2. l'allegato II è modificato come segue:

a) all'articolo 1, la definizione di «autorizzazione di addebito diretto» è sostituita dalla seguente:

«— per “autorizzazione di addebito diretto” si intende un’istruzione di carattere generale impartita da un ordinante alla propria BC in virtù della quale quest’ultima, ricevuta una valida istruzione di addebito diretto da parte di un beneficiario, è legittimata e tenuta ad effettuare l’addebito sul conto dell’ordinante.»;

b) l'articolo 7 è modificato come segue:

i) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM principale come definito nell'allegato II bis è vincolato da ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto DCA, o dal mancato rispetto di essi.»;

ii) è inserito il seguente paragrafo 5:

«5. Un titolare di un conto PM che sia altresì titolare di un conto DCA utilizzato per l'auto-collateralizzazione incorre nelle sanzioni irrogate ai sensi del paragrafo 9, lettera d, dell'allegato III bis.»;

c) l'articolo 34 è modificato come segue:

i) alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase:

«Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) nei confronti di un titolare di un conto PM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

(*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;

ii) il paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto PM a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il titolare del conto PM, le altre BC, e gli altri titolari di conti PM e DCA in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM e del conto BCA che riceve il messaggio»;

iii) il paragrafo 4, lettera b), è soppresso;



d) nell'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riferibili al partecipante, ai partecipanti appartenenti allo stesso gruppo o ai clienti del partecipante, salvo che il partecipante o il suo cliente abbia acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].»;

e) nell'appendice II, il paragrafo 3, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e»;

f) nell'appendice IV, il paragrafo 4 è modificato come segue:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Nel caso in cui l'operatività della SSP o della piattaforma T2S sia trasferita da una regione (Regione 1) a un'altra (Regione 2), i partecipanti si adopereranno per riconciliare le loro posizioni con quelle esistenti al momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria e forniranno alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni rilevanti a tale fine.»;

ii) è inserita la seguente lettera c):

«c) Ove un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA sia addebitato sul conto PM sulla SSP nella Regione 1, ma successivamente alla riconciliazione, non risulti addebitato sulla SSP nella Regione 2, la [inserire il nome della BC] responsabile per il partecipante, effettua l'addebito sul conto PM del partecipante nella Regione 2 per riportare il saldo del conto PM del partecipante al livello precedente al trasferimento.»;

g) nell'appendice IV, il paragrafo 6, lettera d), punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM.»;

h) nell'appendice IV, il paragrafo 8, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c) La [inserire nome della BC] può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.»;

3. l'allegato II bis è modificato come segue:

a) nell'articolo 1, la definizione di «auto-collateralizzazione» è sostituita dalla seguente:

«— per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla banca centrale nazionale (BCN) dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock); Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione e l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 dell'allegato II bis, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'auto-collateralizzazione è concessa.»;

b) nell'articolo 1, la definizione di «conto PM principale» è sostituita dalla seguente:

«— per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata.»;



c) nell'articolo 16, paragrafo 3, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«Le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse, da un lato, e tutti i CSD partecipanti a T2S, dall'altro, sottoscrivono un accordo sullo scambio di informazioni in caso di insolvenza di un partecipante e sulla responsabilità di ciascun firmatario dell'accordo. Due settimane dopo che la BCE abbia confermato a tutti firmatari dell'accordo che le procedure per lo scambio delle predette informazioni sono state predisposte e approvate da tutte le parti interessate, le norme di cui al paragrafo 2 sono sostituite dalle seguenti»;

d) nell'articolo 24, alla fine del paragrafo 1, è aggiunta la frase:

«Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di un conto DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.»;

e) l'articolo 24, paragrafo 4, è modificato come segue:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto DCA a TARGET2 [inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il titolare del conto DCA, le altre BC e gli altri titolari di conti DCA e PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto DCA e del conto PM che riceve il messaggio.»;

ii) la lettera b) è soppressa;

f) nell'appendice II, il paragrafo 3, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e»;

g) nell'appendice IV, il paragrafo 7, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) La [inserire nome della BC] può richiedere che i titolari di conti DCA prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere sostenuto dai titolari di conti DCA relativo ai test o ad altre iniziative è a loro esclusivo carico.»;

h) l'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per i servizi T2S

Per i servizi di T2S collegati ai conti DCA sono applicate ai titolari di conti PM principali le seguenti tariffe:

Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicitiva
Servizi di regolamento		
Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA	9 EUR cent	per trasferimento
Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)	6 EUR cent	per operazione



Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicativa
Servizi informativi		
Rapporti A2 A	0,4 eurocent	Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato
Interrogazioni A2 A	0,7 eurocent	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata
Interrogazioni U2 A	10 eurocent	Per funzione di ricerca eseguita
Interrogazioni U2 A scaricate	0,7 eurocent	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata
Messaggi raggruppati in un file	0,4 eurocent	Per messaggio in un file
Trasmissioni	1,2 eurocent	Per trasmissione»

4. L'allegato III è modificato come segue:

a) il punto 7) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«7) per “stretti legami” si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50 (BCE/2014/60);»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna BCN dell'area dell'euro concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e abbiano un conto presso la BCN dell'area dell'euro interessata, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nel SEE e i casi di succursali insediate nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il credito infragiornaliero può essere altresì concesso ai seguenti soggetti:

a) [cancellato];


b) enti creditizi insediati nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, e comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che sono insediati al di fuori del SEE;

c) dipartimenti del tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari, e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

d) imprese d'investimento insediate nel SEE, a condizione che esse abbiano concluso un accordo con una controparte della politica monetaria dell'Eurosistema, al fine di assicurare che qualunque posizione debitoria residuale al termine del giorno considerato sia coperta; e

e) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera b) che gestiscono sistemi ancillari e che agiscono in tale veste, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati preventivamente sottoposti al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.

a condizione che, nei casi indicati nelle lettere da b) a e) i soggetti che ricevono credito infragiornaliero siano insediati nella stessa giurisdizione della BCN che concede credito infragiornaliero.



Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente allegato (ivi incluse le disposizioni relative alle garanzie idonee).

Le sanzioni di cui ai paragrafi 10 e 11 si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle controparti centrali idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN.»;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), e in conformità all'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna trasformazione in credito overnight.

In deroga a tale previsione, il Consiglio direttivo può decidere, con previa motivata decisione, di fornire accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale a determinate controparti centrali (central counterparties, CCP) idonee, nell'ambito dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato disposto con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e con l'articolo 1, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Sono CCP idonee quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

- a) sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano anche CCP autorizzate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile;
- b) sono insediate nell'area dell'euro;
- c) sono sottoposte a vigilanza e/o sorveglianza da parte delle autorità competenti;
- d) osservano gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, periodicamente modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE (*);
- e) detengono conti nel Payments Module (PM) di TARGET2;
- f) hanno accesso al credito infragiornaliero.

(*) L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496»;


e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee e concesso mediante scoperti di conto infragiornalieri garantiti e/o operazioni di pronti contro termine infragiornaliere in conformità dei requisiti minimi comuni (compresi gli eventi di default sopra elencati così come le rispettive conseguenze) definiti dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle dettate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Il credito infragiornaliero è concesso esclusivamente dopo che le attività idonee stanziare a garanzia siano state trasferite o costituite in pegno in modo definitivo. A tal fine, le controparti depositano preventivamente o costituiscono in pegno le attività idonee presso la relativa BCN ovvero regolano le attività idonee con una BCN mediante consegna contro pagamento.»;

f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da un terzo con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali garanzie idonee solo nelle situazioni indicate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;



g) nel paragrafo 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Qualora l'Eurosistema decida di sospendere, limitare o escludere le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi dell'articolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le BCN dell'area dell'euro conseguentemente danno attuazione a tale decisione rispetto all'accesso al credito infragiornaliero, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle rispettive BCN.»;

5. l'allegato III bis è modificato come segue:

a) il punto 1) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«1) per "auto-collateralizzazione" (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock). Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione, l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 dell'allegato II bis, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'autocollateralizzazione è concessa.»;

b) il punto 6) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«6) per "stretti legami" si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50 (BCE/2014/60).»;

c) il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'auto-collateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da qualunque altro soggetto con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali garanzie idonee solo nelle situazioni indicate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

e) nel paragrafo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) La [inserire il nome della BC] applica una penale di 1 000 EUR per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c). La penale è addebitata sul conto PM del titolare del conto DCA di cui alla lettera c).»;

f) all'articolo 10, lettera c, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'Eurosistema può decidere di sospendere, limitare o escludere le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi del capitolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

g) ai paragrafi 1 e 13 le parole «6 febbraio» sono sostituite dalle parole «18 settembre»;

6. il paragrafo 18, numero 1) dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«18. Schema tariffario e fatturazione

1) Un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface, a prescindere dal numero di conti esso detenga presso la BCSA e/o la BCR, è soggetto a uno schema tariffario che consiste di tre elementi, come sotto stabilito.

a) Un canone mensile fisso di 1 000 EUR a carico di ciascun sistema ancillare (canone fisso I).



- b) Un secondo canone fisso mensile compreso tra 417 EUR e 8 334 EUR, in proporzione al valore lordo sottostante delle operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare (canone fisso II):

Fascia	Da (milioni di EUR/ giorno)	A (milioni di EUR/ giorno)	Canone annuale	Canone mensile
1	0	inferiore a 1 000	5 000 EUR	417 EUR
2	1 000	inferiore a 2 500	10 000 EUR	833 EUR
3	2 500	inferiore a 5 000	20 000 EUR	1 667 EUR
4	5 000	inferiore a 10 000	30 000 EUR	2 500 EUR
5	10 000	inferiore a 50 000	40 000 EUR	3 333 EUR
6	50 000	inferiore a 500 000	50 000 EUR	4 167 EUR
7	Oltre 500 000	—	100 000 EUR	8 334 EUR

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del sistema ancillare è calcolato dalla BCSA una volta all'anno sulla base di tale valore lordo relativo all'anno precedente e il valore lordo così calcolato è applicato per calcolare il canone a partire dal 1° gennaio di ogni anno di calendario. Il valore lordo non tiene conto delle operazioni regolate sui conti DCA.

- c) Una tariffa per le operazioni calcolata sulla medesima base dello schema stabilito per i titolari di conti PM di cui all'appendice VI dell'allegato II. Il sistema ancillare può scegliere una delle due opzioni: pagare una tariffa fissa di 0,80 EUR per istruzione di pagamento (opzione A) o pagare una tariffa calcolata su base decrescente (opzione B), subordinatamente alle seguenti modifiche:
- i) per l'opzione B, i limiti delle fasce che riguardano il volume delle istruzioni di pagamento sono divisi per due; e
 - ii) un canone mensile fisso di 150 EUR (secondo l'opzione A) o di 1 875 EUR (secondo l'opzione B) è applicato in aggiunta al canone fisso I e II.
- d) In aggiunta alle tariffe indicate da a) a c), un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface è soggetto alle seguenti tariffe:
- i) Se il sistema ancillare fa uso dei servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2, il canone mensile per l'utilizzo dei servizi a valore aggiunto è di 50 EUR per quei sistemi che hanno scelto l'opzione A e di 625 EUR per sistemi che hanno scelto l'opzione B. Tali tariffe sono applicate per ciascun conto detenuto dal sistema ancillare che utilizza i servizi.
 - ii) Se il sistema ancillare è titolare di un conto PM principale collegato a uno o più conti DCA, il canone mensile è di 250 EUR per ciascun conto DCA collegato; e
 - iii) Al sistema ancillare, in quanto titolare di conto PM, si applicano le seguenti tariffe per i servizi T2S connessi con i conti DCA collegati. Tali voci sono fatturate separatamente.

Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicativa
Servizi di regolamento		
Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA	9 eurocent	per trasferimento
Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)	6 eurocent	per operazione




Voci tariffarie	Tariffa	Nota esplicativa
Servizi informativi		
Rapporti A2 A	0,4 eurocent	Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato
Interrogazioni A2 A	0,7 eurocent	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata
Interrogazioni U2 A	10 eurocent	Per funzione di ricerca eseguita
Interrogazioni U2 A scaricate	0,7 eurocent	Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata
Messaggi raggruppati in un file	0,4 eurocent	Per messaggio in un file
Trasmissioni	1,2 eurocent	Per trasmissione»

7. nell'allegato V, il paragrafo 3 dell'appendice IIA è sostituito dal seguente:

- «3. La [inserire nome della BC] emette e mantiene gratuitamente fino a cinque certificati attivi per partecipante per ciascun conto PM. La [inserire nome della BC] applica una tariffa di 120 EUR per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo. La [inserire nome della BC] applica un canone annuale di mantenimento di 30 EUR per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo. I certificati attivi sono validi per tre anni.».

16CE1167



REGOLAMENTO (UE) 2016/580 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2016
sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽²⁾ (l'«accordo») costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Tunisia.
- (2) In seguito all'attentato terroristico del 26 giugno 2015 nei pressi di Sousse, in Tunisia, nelle conclusioni del 20 luglio 2015 il Consiglio ha dichiarato che l'Unione avrebbe valutato, in consultazione con i suoi Stati membri, la possibilità di adottare misure eccezionali e temporanee a sostegno dell'economia tunisina.
- (3) L'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione e il settore occupa un posto importante nell'economia del paese, così come in alcune regioni di determinati Stati membri.
- (4) L'Unione sostiene al meglio l'economia tunisina, conformemente agli obiettivi della politica europea di vicinato e dell'accordo, offrendo un mercato attraente e affidabile per le esportazioni tunisine di olio d'oliva. L'offerta di tale mercato richiede l'introduzione di misure commerciali autonome che consentano d'importare detto prodotto nell'Unione in base a un contingente tariffario senza dazio.
- (5) Per prevenire la frode e garantire che le misure commerciali autonome previste saranno realmente benefiche all'economia tunisina, tali misure dovrebbero essere subordinate al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme e delle relative procedure sull'origine dei prodotti stabilite nell'accordo, nonché a una cooperazione amministrativa efficace della Tunisia con l'Unione.
- (6) La salvaguardia della stabilità del mercato dell'olio d'oliva nell'Unione impone che il volume supplementare generato dalle misure commerciali autonome sia messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente annuale senza dazio di olio d'oliva non trattato stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016.

⁽²⁾ GUL 97 del 30.3.1998, pag. 2.



- (7) L'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce le norme di gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle misure commerciali autonome di cui al presente regolamento.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento e di introdurre le misure correttive nei casi in cui il mercato dell'Unione sia riguardato dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (9) Le misure commerciali autonome di emergenza stabilite dal presente regolamento sono intese a rendere meno difficile la situazione economica in cui versa la Tunisia in seguito agli attentati terroristici. Tali misure dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e lasciare impregiudicati i negoziati tra l'Unione e la Tunisia sull'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA).
- (10) Dato il grave danno che l'attentato terroristico nei pressi di Sousse del 26 giugno 2015 ha inferto all'economia tunisina, soprattutto al settore del turismo, e la necessità di adottare misure commerciali autonome di emergenza per alleviare in tempi brevi la situazione di difficoltà economica della Tunisia, si è considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

Un contingente tariffario annuale senza dazio per l'importazione pari a 35 000 tonnellate («contingente tariffario annuale per l'importazione») per gli anni civili 2016 e 2017 è aperto alle importazioni nell'Unione di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente dalla Tunisia all'Unione.

Articolo 2

Condizioni per il diritto al contingente tariffario annuale per l'importazione

Il diritto al contingente tariffario annuale è subordinato al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme sull'origine dei prodotti e delle relative procedure di cui al protocollo n. 4 dell'accordo.


Articolo 3

Accesso al contingente tariffario annuale per l'importazione

Il contingente tariffario annuale per l'importazione è messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente tariffario annuale senza dazio per l'olio d'oliva non trattato indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



Articolo 4

Gestione del contingente tariffario annuale per l'importazione

La Commissione gestisce il contingente tariffario annuale per l'importazione a norma dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 5

Sospensione temporanea

La Commissione, qualora riscontri elementi di prova sufficienti a dimostrare il mancato rispetto da parte della Tunisia delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare un atto di esecuzione che sospende temporaneamente *in toto* o in parte gli accordi preferenziali di cui all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Revisione intermedia

1. La Commissione procede a una valutazione dell'impatto del presente regolamento sul mercato dell'olio d'oliva dell'Unione dopo la sua entrata in vigore e trasmette le conclusioni di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Nel caso accerti che il mercato dell'olio d'oliva dell'Unione è pregiudicato dalle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione al fine di introdurre misure correttive volte a ristabilire la normalità su tale mercato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.


2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2017.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ


Per il Consiglio
Il presidente
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

16CE1168


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-045) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 6 1 6 *

€ 8,00

